

**RAPPORTO
59/2015/I/EEL**

**RAPPORTO SULLA PRIMA APPLICAZIONE
DELLE MISURE DI AGEVOLAZIONE
PER LE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA
in attuazione dell'articolo 39, comma 3, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83**

**Rapporto predisposto per il Ministero dello sviluppo economico
(atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico del 24 aprile 2013)**

19 febbraio 2015

INDICE

1	Premessa _____	3
2	Inquadramento normativo _____	4
3	Determinazione della decorrenza delle agevolazioni e pubblica consultazione _____	10
4	Definizione delle modalità operative per la prima costituzione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica _____	12
5	Definizione delle modalità di prima applicazione delle disposizioni in materia di agevolazioni relative agli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica _____	15
6	Adempimenti delle disposizioni previste dalla deliberazione 467/2013/R/eel: definizione dei parametri _____	18
7	Adempimenti delle disposizioni previste dalla deliberazione 467/2013/R/eel: approvazione delle modalità e tempistiche per il riconoscimento delle agevolazioni negli anni 2013 e 2014 (sistema di garanzie) _____	19
8	Completamento del quadro regolatorio di cui alla delibera 467/2103/R/eel _____	21
9	Ulteriori evoluzioni delle attività per effetto del decreto legge 91/14 _____	26
10	Valutazione dell'efficacia delle modalità operative adottate nel primo periodo di applicazione e proposte di razionalizzazione _____	28
	Appendice: stato del contenzioso _____	32
	Allegati: domande a risposte frequenti ("F.A.Q.") pubblicate _____	33

1 Premessa

- 1.1 Il presente rapporto espone le risultanze relative al primo anno di applicazione delle misure di agevolazione per le imprese a forte consumo di energia definite in attuazione dell'articolo 39, comma 3, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (di seguito: decreto legge 83/12), così come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134. L'attività svolta dall'Autorità su tale materia si inquadra nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità del 23 aprile 2013, 168/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 168/2013/R/eel) relativa alla rideterminazione dei criteri di ripartizione degli oneri generali del sistema elettrico a carico dei clienti finali.
- 1.2 Il rapporto risponde a quanto previsto dall'Atto di indirizzo del Ministro per lo sviluppo economico del 24 aprile 2013 (primo atto di indirizzo), che prevede che l'Autorità, dopo una fase di prima applicazione, una volta acquisiti i dati comunicati dalle imprese, elabori un rapporto sulla rimodulazione degli oneri di sistema anche ai fini della valutazione di un'eventuale revisione e razionalizzazione dell'insieme delle agevolazioni a vario titolo vigenti nel settore elettrico. Di seguito sono riportate le principali attività che sono state svolte e alcune considerazioni circa possibili interventi di completamento e/o razionalizzazione.
- 1.3 Il rapporto, che ripercorre in senso cronologico le attività svolte, è organizzato nei seguenti paragrafi:
 - il paragrafo 2 illustra il quadro normativo di riferimento;
 - il paragrafo 3 è relativo alla determinazione della decorrenza delle agevolazioni previste per le imprese ad alto consumo di energia elettrica e alla pubblica consultazione sugli orientamenti iniziali dell'Autorità in merito alle modalità operative per l'attuazione delle norme in materia di agevolazioni tariffarie a tali imprese;
 - il paragrafo 4 riguarda la definizione delle modalità operative per la prima costituzione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica;
 - il paragrafo 5 illustra le modalità di prima applicazione delle disposizioni in materia di agevolazioni relative agli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia;
 - il paragrafo 6 è relativo alla definizione dei parametri quantitativi utilizzati per la determinazione delle agevolazioni;
 - il paragrafo 7 riporta le modalità e tempistiche riguardanti il riconoscimento delle agevolazioni negli anni 2013 e 2014 (sistema di garanzie);
 - il paragrafo 8 espone le principali attività svolte di completamento e integrazione delle disposizioni in materia di agevolazione relative agli oneri generali di sistema;
 - il paragrafo 9 illustra alcune ulteriori evoluzioni delle attività;

- il paragrafo 10 conclude presentando alcuni possibili interventi per migliorare l'efficacia attuativa delle misure adottate nel primo periodo di applicazione;
- in Appendice è presentata una breve sintesi dello stato del contenzioso sui provvedimenti in materia di agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia.

2 Inquadramento normativo

Premessa

- 2.1 Ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 79/99, gli oneri generali afferenti al sistema elettrico sono finanziati tramite componenti tariffarie differenziate per tipologia di utenza, secondo criteri che variano da componente a componente, applicate come maggiorazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica.
- 2.2 Tale ripartizione dell'onere tra le diverse categorie di utenza deriva da una struttura tariffaria applicata, in maniera sostanzialmente immutata, fin dalla prima riforma tariffaria dell'Autorità, entrata in vigore nell'anno 2000.
- 2.3 In attuazione di quanto previsto dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 79/99, fino al 31 dicembre 2013 era previsto che le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema fossero applicate in misura ridotta per le attività ad alto consumo di energia elettrica così identificate:
- a) per gli utenti in media tensione, le aliquote in quota energia delle componenti tariffarie A erano poste pari a zero per i consumi mensili eccedenti gli 8 GWh per singolo punto di prelievo;
 - b) per gli utenti in alta e altissima tensione era previsto uno sconto pari al 50% sulle aliquote in quota energia delle componenti A, da applicare in misura uguale su tutti i consumi mensili che eccedono la soglia di 4 GWh e fino a 12 GWh (per singolo punto di prelievo), e la completa esenzione per i consumi eccedenti quest'ultima soglia.

Il decreto legge 83/12

- 2.4 L'articolo 39 del decreto legge 83/12, prevede, tra l'altro, quanto segue:

“1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, sono definite, in applicazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003¹, le imprese a forte consumo di energia, in base a

¹ L'articolo 17 della direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, che ha ridefinito il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, prevede la facoltà per gli Stati membri di applicare, a condizione che i livelli minimi di tassazione previsti nella direttiva siano rispettati in media per ciascuna impresa, sgravi fiscali sul consumo di prodotti energetici, utilizzati per il riscaldamento o per i fini di cui

requisiti e parametri relativi a livelli minimi di consumo ed incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attività d'impresa.

2. I decreti di cui al comma 1 sono finalizzati alla successiva determinazione di un sistema di aliquote di accisa sull'elettricità e sui prodotti energetici impiegati come combustibili rispondente a principi di semplificazione ed equità, nel rispetto delle condizioni poste dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, che assicuri l'invarianza del gettito tributario e non determini, comunque, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. I corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico ed i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali sono rideterminati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro 60 giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1, in modo da tener conto della definizione di imprese a forte consumo di energia contenuta nei decreti di cui al medesimo comma 1 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 2, secondo indirizzi del Ministro dello sviluppo economico. Dalla data di entrata in vigore della rideterminazione è conseguentemente abrogato l'ultimo periodo del comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.”

- 2.5 Peraltro, l’Autorità, nell’ambito dei propri poteri di regolazione e condividendo lo spirito delle norme di cui al suddetto articolo 39 del decreto legge 83/12, già prima della scadenza prevista per l’emanazione del decreto ministeriale, ha presentato al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell’economia e delle finanze, con propria comunicazione del 13 dicembre 2012, le risultanze della attività ricognitiva condotta a seguito della deliberazione 26 aprile 2012 159/2012/R/com in merito alla ripartizione tra le varie categorie di utenze del carico relativo agli oneri generali di sistema.
- 2.6 In sintesi, tale ricognizione evidenziava un aggravio sui clienti in bassa tensione, in particolare quelli non domestici, a vantaggio delle utenze in alta e altissima tensione, che godono di meccanismi di esenzione sui consumi elevati, evidenziando l’inadeguatezza del criterio di agevolazione basato esclusivamente sui livelli di consumo. L’Autorità, nella medesima comunicazione, segnalava l’urgenza di rivedere la logica di applicazione degli oneri generali, privilegiando l’introduzione di logiche anche a tutela della competitività dell’intero sistema produttivo nazionale.

all’articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c) della medesima direttiva, nonché di elettricità in favore, tra l’altro, delle imprese a forte consumo di energia, che sono, inoltre, definite dalla stessa direttiva. Il medesimo articolo 17, al paragrafo 1, concede la facoltà agli Stati membri di applicare, nell’ambito della definizione di impresa a forte consumo di energia prevista dallo stesso articolo, concetti più restrittivi.

Il decreto 5 aprile 2013

2.7 Con decreto del Ministro dell'Economia e Finanza, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, del 5 aprile 2013 (di seguito: decreto 5 aprile 2013) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2013, si è proceduto al primo passo per l'attuazione dell'articolo 39 del decreto legge 83/12.

2.8 Il decreto 5 aprile 2013 prevede, tra l'altro:

- a) all'articolo 2, le condizioni che devono essere rispettate per identificare le imprese a forte consumo di energia, ossia un utilizzo annuo di energia elettrica o di altra energia, pari ad almeno 2,4 GWh e, contemporaneamente, un'incidenza del costo dell'energia complessivamente utilizzata nell'anno, rispetto al fatturato, non inferiore al 3%;
- b) all'articolo 3, comma 1, ai fini della rideterminazione degli oneri generali di sistema per la fornitura elettrica, che detta rideterminazione riguardi solo le imprese con un utilizzo annuo di energia elettrica pari ad almeno 2,4 GWh e, contemporaneamente, un'incidenza del costo dell'energia elettrica utilizzata, rispetto al fatturato, non inferiore al 2%;
- c) all'articolo 3, comma 2, che la rideterminazione degli oneri generali di sistema sia elaborata con criteri di decrescenza in funzione dei consumi di energia elettrica e del rapporto tra costo dell'energia elettrica utilizzata e fatturato oltre che, eventualmente, con riferimento ai settori di attività di cui ai codici ATECO e al livello di tensione;
- d) all'articolo 4, le modalità di determinazione del costo dell'energia utilizzata, rilevante sia ai fini dell'identificazione delle imprese a forte consumo di energia, sia ai fini dell'identificazione delle imprese per le quali è prevista la rideterminazione degli oneri generali;
- e) all'articolo 6, comma 1, l'istituzione presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), dell'elenco annuale delle imprese a forte consumo di energia elettrica ai sensi dell'articolo 2 del decreto 5 aprile 2013 e delle imprese per le quali è prevista la rideterminazione degli oneri generali di sistema, ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto;
- f) all'articolo 6, comma 2, la tempistica con cui le imprese a forte consumo di energia devono fornire i dati per la formazione dell'elenco; in particolare è previsto che le dichiarazioni (in forma sostitutiva di atto di notorietà) siano presentate entro il mese di ottobre dell'anno successivo;
- g) all'articolo 6, comma 3, che l'Autorità individui le modalità operative per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco e la trasmissione dei dati agli enti interessati, individuati al comma 4 del medesimo articolo, con l'obiettivo di minimizzare gli oneri connessi alla gestione amministrativa delle procedure.

- 2.9 Il medesimo decreto 5 aprile 2013 demanda all'atto di indirizzo del Ministro dello Sviluppo Economico, di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto legge 83/12:
- a) la precisazione dei criteri di rideterminazione degli oneri generali di sistema (articolo 3, comma 2, del decreto 5 aprile 2013);
 - b) i criteri in ragione dei quali l'Autorità individua il prezzo finale dell'energia elettrica per i consumatori industriali, ai fini della determinazione del costo effettivo dell'energia elettrica utilizzata (articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto 5 aprile 2013).
- 2.10 Il decreto 5 aprile 2013 ha pertanto individuato due tipologie di "imprese energivore":
- a) le imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2 del medesimo decreto (imprese a forte consumo di energia);
 - b) le imprese che soddisfano le condizioni di cui a comma 3.1 del medesimo decreto (imprese a forte consumo di energia elettrica).
- La ridefinizione degli oneri generali riguarda solo la tipologia di imprese energivore di cui al punto b); è su questo aspetto che si è concentrata l'attività svolta dall'Autorità e di seguito descritta.
- 2.11 In relazione alle imprese a forte consumo di energia, di cui al precedente punto, lettera a), non sono ancora stati emanati i decreti attuativi e pertanto non è stata ancora attivata la relativa raccolta dati.

La deliberazione dell'Autorità di avvio del procedimento

- 2.12 Con la deliberazione 168/2013/R/eel, l'Autorità, nelle more dell'adozione dell'atto di indirizzo ministeriale, ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di rideterminazione dei criteri di ripartizione degli oneri generali a carico dei clienti finali, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legge 83/12, fissando al 31 dicembre 2013 il termine del procedimento.
- 2.13 L'Autorità ha trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico la sopracitata deliberazione, segnalando al contempo, con comunicazione 23 aprile 2013, che le soglie di consumo e di incidenza della spesa per l'energia elettrica individuate dal decreto 5 aprile 2013 avrebbero rischiato di ampliare la platea di soggetti beneficiati dalla riduzione degli oneri generali elettrici, a discapito della selettività dell'intervento.

Il primo atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico

- 2.14 Con comunicazione 24 aprile 2013, il Ministro dello Sviluppo Economico ha trasmesso all'Autorità un primo atto di indirizzo per l'attuazione del sopracitato articolo 39, del decreto legge 83/12 (di seguito: primo atto di indirizzo), il quale prevede di limitare alle sole imprese a forte consumo di energia elettrica, le attuali agevolazioni per le soglie di consumo più elevate, confermando in particolare solo

per le suddette imprese, che le aliquote in quota energia delle componenti tariffarie A sono poste pari a zero:

- a) per i consumi mensili eccedenti gli 8 GWh in media tensione;
- b) per i consumi mensili eccedenti gli 12 GWh in alta e altissima tensione;

2.15 Il primo atto di indirizzo prevede, inoltre, che le agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, relative agli oneri generali di sistema elettrico, siano modulate in relazione a un indicatore di incidenza del costo dell'energia elettrica utilizzata rispetto al fatturato rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (di seguito: intensità di costo dell'energia elettrica); in particolare, in relazione alle soglie di consumo inferiori a quelle di cui al precedente punto 2.15, il primo atto di indirizzo prevede una riduzione degli oneri generali di sistema elettrico:

- a) in misura pari al 15% per le imprese a forte consumo di energia elettrica con intensità di costo dell'energia elettrica compresa tra il 2% e il 6%;
- b) in misura pari al 30% per le imprese a forte consumo di energia elettrica con intensità di costo dell'energia elettrica compresa tra il 6% e il 10%;
- c) in misura pari al 45% per le imprese a forte consumo di energia elettrica con intensità di costo dell'energia elettrica compreso tra il 10% e il 15%;
- d) in misura pari al 60% per le imprese a forte consumo di energia elettrica con intensità di costo dell'energia elettrica superiore al 15%.

2.16 Lo stesso primo atto di indirizzo prevede, altresì, il riallineamento ai valori medi di settore per le imprese con indice di intensità di costo dell'energia elettrica inferiore al 2%, attualmente agevolate esclusivamente in considerazione degli elevati consumi di energia elettrica e conferma per tutti i clienti in alta e altissima tensione le agevolazioni previste dalla deliberazione ARG/elt 38/08 nelle fasce di consumo mensili tra i 4 e i 12 GWh.

2.17 Inoltre, per quanto concerne l'individuazione del costo corrispondente al prezzo finale dell'energia acquistata sul mercato (ai sensi del già richiamato articolo 4, comma 1, lettera b del decreto 5 aprile 2013), il primo atto di indirizzo prevede che tale individuazione sia effettuata dall'Autorità assumendo prezzi finali standard per le varie classi di consumo, definiti in coerenza con i valori espressi dal mercato, senza considerare l'effetto di misure di riduzione o agevolazione specifica, onde evitare effetti indesiderati di instabilità sull'applicazione delle riduzioni stesse.

2.18 Infine, il primo atto di indirizzo, prevede che l'Autorità, dopo una fase di prima applicazione, una volta acquisiti i dati comunicati dalle imprese, elabori un rapporto sulla rimodulazione degli oneri di sistema anche ai fini della valutazione di un'eventuale revisione e razionalizzazione dell'insieme delle agevolazioni a vario titolo vigenti nel settore elettrico.

Comunicazione dell’Autorità al Ministro dello sviluppo economico

- 2.19 A seguito del primo atto di indirizzo, l’Autorità ha trasmesso il 27 maggio 2013 al Ministro dello Sviluppo Economico lo schema di provvedimento per la rideterminazione degli oneri generali in conformità con gli indirizzi sopra richiamati, nel rispetto dei termini previsti (60 giorni dalla data di emanazione del decreto ministeriale 5 aprile 2013).
- 2.20 Inoltre l’Autorità, consapevole tanto dell’urgenza di fornire adeguato sostegno alla competitività del sistema produttivo nazionale quanto della complessità e delicatezza del provvedimento da emanare, con la comunicazione del 27 maggio ha evidenziato alcune analisi circa gli impatti tariffari dell’intervento e ha rappresentato l’opportunità di rivedere la materia privilegiando criteri di selettività sia sul lato dei beneficiari, articolando eventualmente per comparti con riferimento alla strategicità industriale del Paese, sia sul lato dei soggetti gravati al fine di limitare ulteriori appesantimenti della bolletta per elettrica per un segmento rilevante di consumatori (famiglie e piccole e piccolissime imprese, già oggi particolarmente penalizzato). In particolare l’Autorità ha proposto di valutare la possibilità di selezionare i beneficiari sulla base di altri parametri maggiormente idonei a rappresentare l’impatto dell’energia elettrica sulla competitività delle imprese.

Il secondo atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico

- 2.21 Con comunicazione 24 luglio 2013, il Ministro dello sviluppo economico ha trasmesso all’Autorità, facendo seguito alla citata comunicazione del 27 maggio 2013, un secondo atto di indirizzo (di seguito: secondo atto di indirizzo) che integra il primo atto di indirizzo accrescendo la selettività dell’intervento, in particolare per quanto concerne:
- a) l’accesso alle agevolazioni per le sole imprese a forte consumo di energia elettrica che hanno un codice ATECO prevalente, riferito ad attività manifatturiere;
 - b) l’esclusione dalle agevolazioni dell’energia prelevata dalle imprese a forte consumo di energia elettrica da punti di prelievo in bassa tensione;
 - c) norme particolari per le imprese “in stato di crisi”, che possono riferire l’annualità di riferimento per la dichiarazione di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto 5 aprile 2013 all’ultimo anno utile prima della formalizzazione dello stato di crisi.
- 2.22 Nella medesima comunicazione, il Ministro dello sviluppo economico ha segnalato all’Autorità “l’estrema urgenza di avviare il processo di attuazione della riforma, per i noti motivi di supporto alla ripresa economica, e di fornire certezza, al Ministero ma anche agli operatori, sui tempi di avvio del nuovo sistema.”

3 Determinazione della decorrenza delle agevolazioni e pubblica consultazione

- 3.1 Con la deliberazione 25 luglio 2013, 340/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 340/2013/R/eel), l'Autorità ha individuato la data dell'1 luglio 2013 come decorrenza per le agevolazioni alle imprese energivore e ha avviato una pubblica consultazione in tema di modalità operative per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco delle imprese energivore di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto 5 aprile 2013 e per la determinazione del costo di riferimento dell'energia elettrica per classi di consumo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del medesimo decreto.
- 3.2 L'Autorità ha, altresì, contestualmente approvato il documento per la consultazione 329/2013/R/eel, che illustra i propri orientamenti sulle materie indicate al precedente alinea, delineando modalità semplificate di prima attuazione applicabili fino al 31 dicembre 2013.
- 3.3 Nel documento di consultazione 329/2013/R/eel, tra l'altro, l'Autorità ha proposto un meccanismo di prima attuazione per il periodo 1 luglio – 31 dicembre 2013 basato sul riconoscimento di un importo *una tantum* erogato dalla Cassa e calcolato con modalità semplificate.
- 3.4 Particolarmente ampio il numero di soggetti interessati che è intervenuto alla consultazione: sono infatti prevenute all'Autorità oltre 30 contributi scritti al riguardo. Tali contributi sono quindi stati pubblicati sul sito internet dell'Autorità.
- 3.5 La maggior parte delle osservazioni raccolte dai soggetti interessati che hanno partecipato alla consultazione hanno confermato, nella sostanza, la validità delle proposte dell'Autorità in tema di modalità operative per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco delle imprese energivore di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto 5 aprile 2013, anche sotto il profilo del necessario contemperamento tra semplificazione degli adempimenti e disponibilità di dati adeguati per effettuare i necessari controlli, di cui all'articolo 6, comma 4, del medesimo decreto.
- 3.6 In particolare, le osservazioni pervenute in risposta al documento per la consultazione 329/2013/R/eel hanno, tra l'altro, evidenziato:
 - a) una generale approvazione del metodo semplificato di riconoscimento delle agevolazioni per il primo periodo di applicazione 1 luglio – 31 dicembre 2013;
 - b) l'opportunità di prevedere un'estensione del suddetto meccanismo ad anni successivi al 2013 o comunque di un meccanismo che individui un unico soggetto che gestisca il riconoscimento delle agevolazioni, quale la Cassa;
 - c) le difficoltà operative che sorgerebbero nel caso in cui le agevolazioni fossero riconosciute direttamente dai distributori, tra cui il necessario coordinamento

con gli esercenti la vendita e i tempi tecnici di adeguamento dei sistemi di fatturazione;

- d) l'opportunità di definire procedure operative quanto più semplici possibili e che minimizzino gli oneri gestionali e informativi posti in capo agli operatori;
- e) l'opportunità di evidenziare in modo trasparente l'onere che il riconoscimento delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica ha sugli altri utenti;
- f) l'opportunità di introdurre un meccanismo che non generi conguagli a posteriori sui soggetti sui quali grava l'onere delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica;
- g) la necessità di chiarire il trattamento dei consumi di energia elettrica che avvengono all'interno di reti interne di utenze ai fini della determinazione del costo effettivo dell'energia elettrica utilizzata.

3.7 Al termine della consultazione, l'Autorità ha promosso incontri tecnici con rappresentanti delle diverse istituzioni interessate all'attuazione delle norme del decreto 5 aprile 2013 (Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell'Economia e delle Finanze; Agenzie delle entrate; Agenzia delle dogane e dei monopoli; Guardia di Finanza, Nucleo speciale spesa pubblica e repressione delle frodi comunitarie; Cassa).

3.8 Dal confronto con le istituzioni interessate è emerso innanzitutto la necessità di assicurare il *principio di effettività* dei consumi di energia elettrica a cui si applicano le agevolazioni. Pertanto al tavolo interistituzionale si è convenuto che le agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica siano dovute alle sole imprese che, in ciascun periodo, risultano tali sulla base di dati di consumo effettivi, rilevati a consuntivo nel medesimo periodo.

3.9 Sono inoltre emerse alcune esigenze ulteriori rispetto a quanto rappresentato nel documento per la consultazione 329/2013/R/eel e sono stati, tra l'altro, esaminati possibili aspetti di semplificazione delle dichiarazioni in sede di prima attuazione, in particolare in relazione a:

- a) l'opportunità di semplificare la dichiarazione non prevedendo la raccolta delle quantità dei prodotti energetici utilizzati dall'impresa, dal momento che, come evidenziato precedentemente, risulta definita solo la normativa per le imprese a forte consumo di energia elettrica, e in particolare la rideterminazione degli oneri generali per le suddette imprese;
- b) la necessità di inserire nella dichiarazione anche i riferimenti univoci ai venditori di energia elettrica che hanno rifornito l'impresa energivora nell'annualità di riferimento allo scopo di permettere controlli incrociati con l'esazione delle accise;
- c) la necessità di inserire nella dichiarazione anche informazioni relative allo stato dell'impresa all'atto della dichiarazione;
- d) la necessità di precisare la condizione delle imprese "in stato di crisi" di cui al secondo atto di indirizzo, riferendola ai casi indicati dagli Uffici del Ministero

per lo sviluppo economico; in particolare, si tratta dei casi in cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha autorizzato il ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per motivi di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale, crisi aziendale o procedure concorsuali.

4 Definizione delle modalità operative per la prima costituzione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica

- 4.1 Con la deliberazione 3 ottobre 2013, 437/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 437/2013/R/eel), l'Autorità ha stabilito le modalità operative per la prima costituzione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, tenendo conto dei risultati della consultazione e delle indicazioni emerse negli incontri tecnici con i rappresentanti delle istituzioni interessate precedentemente richiamate, allo scopo di:
- a) focalizzare la raccolta di dati sui consumi di elettricità, in sede di prima costituzione dell'elenco, non prevedendo la raccolta delle quantità dei prodotti energetici utilizzati dall'impresa (*cf*r precedente punto 3.9, lettera a));
 - b) introdurre specifiche disposizioni per il trattamento dell'energia elettrica acquistata all'interno di una rete interna di utenza, al fine di consentire che il relativo costo concorra a determinare il costo effettivo dell'energia elettrica rilevante ai fini dell'articolo 3 del decreto 5 aprile 2013 (*cf*r precedente punto 3.6, lettera g);
 - c) specificare che la condizione delle imprese "in stato di crisi" di cui al secondo atto di indirizzo è relativa ai casi in cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha autorizzato il ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per motivi di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale, crisi aziendale o procedure concorsuali (*cf*r precedente punto 3.9, lettera d).
- 4.2 In particolare alla Cassa è stato assegnato il compito di realizzare e mettere a disposizione, tramite accesso via *web*, un sistema telematico finalizzato alla raccolta delle dichiarazioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto 5 aprile 2013 i cui requisiti e funzionalità sono descritti nell'Allegato 1 alla deliberazione 437/2013/R/eel.
- 4.3 In sede di prima applicazione sono stati inoltre definiti i dati, come specificato nell'Allegato 2 alla deliberazione 437/2013/R/eel, che le imprese devono fornire per la dichiarazione. Sotto questo profilo l'Autorità ha seguito le indicazioni del decreto 5 aprile 2013 per quanto concerne la semplificazione degli adempimenti; per esempio, non è stato richiesto che le imprese comunicino il consumo annuo separatamente per fasce orarie e per livello di tensione ma solo con riferimento al valore annuo complessivo separatamente solo per livello di tensione.

- 4.4 Si è proceduto anche alla definizione, per l'anno 2012, del costo di riferimento per classi di consumo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto 5 aprile 2013 in quanto tale determinazione è indispensabile al fine della costituzione dell'elenco delle imprese energivore e del PUN.
- 4.5 E' stato altresì previsto che i valori del costo di riferimento e del PUN per le annualità successive al 2012 siano aggiornati, entro il 31 luglio di ciascun anno, con Determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità, sentito il Direttore della Direzione Mercati Energia elettrica e Gas dell'Autorità.
- 4.6 Ulteriori disposizioni sono state assegnate alla Cassa la quale deve:
- rendere disponibile, per via telematica, l'elenco delle imprese a forte consumo di energia all'Agenzia delle entrate, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dello sviluppo economico e al Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza;
 - provvedere alla pubblicazione sul proprio sito della ragione sociale delle imprese incluse nell'elenco delle imprese ad alto consumo di energia elettrica.
- 4.7 Successivamente alla pubblicazione della deliberazione 437/2013/R/eel, sono pervenute, all'Autorità, ulteriori segnalazioni da parte di associazioni di categoria di casi particolari non emersi in sede di consultazione.
- 4.8 In particolare è stato segnalato che la produzione di energia elettrica ai fini dello svolgimento della propria attività all'interno di una impresa può essere affidato ad un produttore terzo collegato direttamente e non tramite rete pubblica al processo produttivo dell'impresa medesima, sia nel caso di impianti nella titolarità della stessa impresa, sia nel caso di impianti nella titolarità del produttore terzo (di seguito: collegamenti diretti con produttori terzi).
- 4.9 Detta fattispecie, ai fini del calcolo della intensità di costo dell'energia elettrica, non può essere assimilata ai casi di autoproduzione, ma mostra analogie con il caso di energia elettrica prelevata da una rete interna di utenza. Nonostante l'energia consumata dall'impresa da collegamenti diretti con produttori terzi non possa godere delle agevolazioni previste sugli oneri generali dal decreto 5 aprile 2013, in quanto non soggetta all'applicazione dei medesimi oneri, tale energia può tuttavia contribuire al calcolo della intensità di costo dell'energia elettrica per il riconoscimento della qualifica di impresa a forte consumo di energia elettrica.
- 4.10 Pertanto, l'Autorità ha ritenuto opportuno integrare con urgenza le modalità operative per la prima costituzione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui alla deliberazione 437/2013/R/eel, al fine di consentire alle imprese interessate di includere nelle dichiarazioni di cui al comma 1.3 della medesima deliberazione anche l'energia acquistata da collegamenti diretti con

produttori terzi, al calcolo della intensità di costo dell'energia elettrica per il riconoscimento della qualifica di impresa a forte consumo di energia elettrica.

- 4.11 Con la deliberazione 17 ottobre 2013 n. 461/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 461/2013/R/eel) è stato previsto che detta elettricità, ai fini del calcolo della intensità di costo dell'energia elettrica, possa essere assimilata all'energia elettrica prelevata da una rete interna di utenza e conseguentemente è stato modificato, l'Allegato 2 alla deliberazione 437/2013/R/eel.
- 4.12 Gli Uffici dell'Autorità hanno accompagnato con numerosi incontri la fase implementativa del sistema telematico per le dichiarazioni previste dalla normativa per le aziende a forte consumo di energia elettrica. Il sistema, attivato in data 21 ottobre 2013, permette all'utente dapprima di registrare i dati anagrafici dell'impresa (che verranno mantenuti anche ai fini delle successive dichiarazioni annuali) e successivamente di compilare la dichiarazione relativa all'annualità di riferimento inserendo i dati elencati nell'Allegato 2 della deliberazione 437/2013/R/eel.
- 4.13 Terminato l'inserimento dei dati richiesti per la dichiarazione, in sede di prima applicazione, il sistema calcola:
- a) il quantitativo complessivo annuo di energia elettrica utilizzata;
 - b) l'indice di costo elettro-energetico rapportato al fatturato, come indicato dall'articolo 3, comma 1, del decreto 5 aprile 2013.
- 4.14 Il sistema procede, tra l'altro, a far completare la dichiarazione solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) il quantitativo complessivo annuo di energia elettrica utilizzata è uguale o superiore a 2,4 GWh;
 - b) l'indice di costo elettro-energetico rapportato al fatturato è uguale o superiore al 2%;
 - c) il codice ATECO prevalente appartiene alle attività manifatturiere (codici compresi tra 10.xx.xx e 33.xx.xx).
- 4.15 Il sistema garantisce, tra l'altro, un adeguato livello di evolvibilità in modo da permettere in una fase successiva la raccolta, nell'ambito del decreto 5 aprile 2013, delle informazioni dei prodotti energetici.
- 4.16 Parallelamente all'attivazione del sistema telematico gli Uffici dell'Autorità d'intesa con Cassa hanno predisposto una lista di risposte, suddivise per argomento, alle domande più frequenti delle imprese «F.A.Q.» (*Frequently Asked Questions*), pubblicate ed aggiornate sul sito della Cassa (Allegato 1). Particolare attenzione è stata rivolta anche al tema delle operazioni societarie straordinarie, in modo da assicurare la coerenza con le disposizioni in tema di regime delle imposte sul valore aggiunto (Allegato 2).

- 4.17 La Cassa ha predisposto un “*Manuale Utente*”, scaricabile dal proprio sito internet “*energivori.ccse.cc*”, contenente la procedura che le imprese devono seguire per l’invio della dichiarazione.
- 4.18 La medesima Cassa ha inoltre attivato un “*call center*” dedicato per richieste di informazioni attinenti l’accesso al portale e/o problematiche di natura informatica e ha reso disponibile un indirizzo di posta elettronica certificata per richieste di tipo interpretativo.
- 4.19 Infine, l’Autorità e la Cassa hanno organizzato in collaborazione con alcune associazioni di imprese tre incontri con le imprese interessate allo scopo di discutere aspetti pratici e interpretativi. Il primo incontro si è svolto a Roma, presso la sede di Confindustria, il 7 novembre 2013; il secondo a Milano, presso la sede di Assolombarda, il 13 novembre 2013 e il terzo a Brescia, presso la sede di Confapi Brescia, il 20 novembre 2013.

5 Definizione delle modalità di prima applicazione delle disposizioni in materia di agevolazioni relative agli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica

- 5.1 Con la deliberazione 24 ottobre 2013, 467/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 467/2013/R/eel) l’Autorità ha proseguito nell’attività di regolazione già avviata con le deliberazioni 437/13/R/eel e 461/2013/R/eel, implementando numerose disposizioni attuative necessarie al completamento della rideterminazione degli oneri generali del sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia elettrica.

Componenti tariffarie degli oneri generali a cui si applicano le agevolazioni

- 5.2 In attuazione di quanto previsto dall’art. 39 del decreto legge 83/12, le agevolazioni sono relative alle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5 e A₅ e, per semplicità, sono applicate solo alle aliquote espresse in centesimi di euro/kWh delle suddette componenti (essendo il peso delle componenti fisse trascurabile nel caso di imprese a forte consumo di energia elettrica).
- 5.3 Non sono soggette all’applicazione delle agevolazioni le componenti tariffarie UC, né la componente tariffaria MCT.

Meccanismo delle agevolazioni: modalità semplificata di acconto-conguaglio

- 5.4 E’ stato previsto che per il periodo di prima applicazione delle agevolazioni relativo al 1 luglio 2013 – 31 dicembre 2014 (di seguito: periodo di prima applicazione), il meccanismo di riconoscimento delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica avvenga secondo modalità di acconto/conguaglio, analogamente al meccanismo semplificato proposto con il documento per la consultazione 329/2013/R/eel, in modo da assicurare:

- a) semplicità operativa per le imprese beneficiarie;
 - b) semplicità nei processi di fatturazione e di conguaglio a consuntivo;
 - c) certezza nei tempi per il riconoscimento delle agevolazioni;
 - d) trasparenza per tutti gli utenti finali;
 - e) effettività dei consumi di energia elettrica soggetti ad agevolazione.
- 5.5 Le agevolazioni prevedono sconti sulle componenti tariffarie sopra richiamate, determinati in base all'intensità del costo dell'energia elettrica rispetto al volume d'affari dell'azienda ai fini IVA e calcolati per scaglioni di consumo, da applicarsi ai soli consumi effettuati da punti di prelievo in media tensione e in alta o altissima tensione (non sono previsti sconti per i prelievi per punti allacciati in bassa tensione). Inoltre i valori degli sconti sono diversificati per trimestre di competenza del consumo.
- 5.6 Le agevolazioni sono erogate direttamente alle imprese beneficiarie dalla Cassa a consuntivo nel corso del 2014 per la competenza 2013; è stata prevista, tuttavia, un'anticipazione in acconto entro il 31 marzo 2014, in esito al completamento dell'elenco gestito dalla stessa Cassa a cui iscriversi entro il 30 novembre 2013.
- 5.7 Pertanto la prima dichiarazione delle imprese beneficiarie, relativa all'anno 2012, è stata richiesta solo ai fini di ottenere l'anticipazione sul semestre 1 luglio – 31 dicembre 2013, mentre il diritto alla agevolazione è sancito sulla base dei dati a consuntivo 2013, secondo il già ricordato principio di effettività dei consumi (cfr punto 3.8).
- 5.8 In particolare è previsto che l'acconto per le agevolazioni relative al semestre 1 luglio – 31 dicembre 2013 sia calcolato sulla base dei dati forniti dalle imprese a forte consumo di energia riferiti all'anno 2012 e che si proceda a conguaglio entro il 31 dicembre 2014 sulla base sia dei dati forniti dalle imprese a forte consumo di energia riferiti all'anno 2013 sia dei dati di riscontro forniti dalle imprese distributrici per il semestre soprarichiamato. Il meccanismo di acconto-conguaglio si applica anche alle agevolazioni relative al 2014, con un acconto da erogare entro il 31 marzo 2015 pari al doppio degli importi a consuntivo delle agevolazioni spettanti nel 2013 e un conguaglio da erogare, con tempistica da definire.
- 5.9 Tale meccanismo di acconto-conguaglio è stato inserito per ottemperare alle indicazioni di urgenza contenute nel secondo atto di indirizzo, come già richiamato al precedente punto 2.23.
- 5.10 Sono esclusi dall'erogazione dell'anticipazione i soggetti in liquidazione, in fallimento o estinti. L'anticipazione è stata modulata in funzione dell'intensità del costo dell'energia elettrica sul fatturato dell'azienda.
- 5.11 A consuntivo, nel caso in cui l'azienda abbia ricevuto un anticipo maggiore di quello dovuto calcolato per competenza sui dati 2013, o non rientrasse nell'elenco

con riferimento ai dati 2013 pur essendo rientrata nell'elenco coi dati 2012, è stata prevista la restituzione alla Cassa.

- 5.12 Nel corso del 2014, a valle dell'aggiornamento della piattaforma per comunicare i dati 2013 e aggiornare l'elenco 2013, con tempistiche stabilite con separata delibera dell'Autorità, è stato calcolato l'importo delle agevolazioni a consuntivo per il 2013.

Disposizioni per le imprese distributrici

- 5.13 Ai fini dell'avvio di primi controlli sulle dichiarazioni effettuate dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, è stato previsto che:
- entro il 30 giugno 2014, le imprese distributrici trasmettano alla Cassa i dati a consuntivo dei consumi delle imprese da loro servite che risulteranno essere incluse nell'elenco stilato sulla base delle dichiarazioni effettuate entro il 30 novembre 2013;
 - qualora un'impresa a forte consumo di energia non fosse inclusa nell'elenco di cui al precedente alinea, la Cassa richiede i dati mancanti al distributore di riferimento che provvederà alla trasmissione degli stessi entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

Controlli

- 5.14 Alla Cassa è stato assegnato il compito del controllo della coerenza dei dati relativi al 2013 trasmessi dalle imprese con i dati trasmessi dai distributori di cui al precedente punto 5.14.
- 5.15 In caso di non coerenza dei dati di cui al precedente punto 5.12, tale da pregiudicare l'inclusione dell'impresa interessata nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica o di modificare significativamente l'intensità di costo dell'energia elettrica della medesima, la Cassa procede agli opportuni controlli, dando comunicazione dell'esito all'Autorità e agli enti di controllo di cui al comma 3.1 della deliberazione 437/2013/R/eel.

Ulteriori interventi di riallineamento

- 5.16 La deliberazione 467/2013/R/eel ha inoltre stabilito che, a decorrere dal 1 gennaio 2014:
- a) entri in vigore l'effetto abrogativo dell'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 79/99, secondo cui "la quota parte del corrispettivo a copertura dei suddetti oneri a carico dei clienti finali, in particolare per le attività ad alto consumo di energia, è definita in misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori";
 - b) l'esenzione totale delle componenti tariffarie A per:

- i consumi mensili eccedenti gli 8 GWh in media tensione;
 - i consumi mensili eccedenti gli 12 GWh in alta e altissima tensione;
- sia confermata solo se detti punti sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica;
- c) in forza di quanto previsto al precedente punto b) per i punti di prelievo in media, alta o altissima tensione nella titolarità di imprese con indice di intensità di costo dell'energia elettrica inferiore al 2%, è previsto il riallineamento ai valori medi di settore degli oneri generali in relazione ai consumi mensili, rispettivamente, oltre gli 8 GWh e oltre i 12 GWh.

Apertura del portale

- 5.17 La Cassa ha messo a disposizione il portale per la prima costituzione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia dal 21 ottobre 2013 al 2 dicembre 2013, con le modalità previste dalla deliberazione 437/2013/R/eel.

Istituzione della componente tariffaria A_E

- 5.18 Al fine di rendere trasparente l'onere derivante dal riconoscimento delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica, nell'ambito della rideterminazione degli oneri generali di cui al decreto legge 83/12, è stata istituita con la deliberazione 467/2013/R/eel una specifica componente denominata A_E , a carico di tutte le utenze non beneficiarie delle medesime agevolazioni, attiva dal 1 gennaio 2014.
- 5.19 La nuova componente A_E , che costituisce una modalità tecnica attuativa della rideterminazione delle altre componenti "A" a beneficio dei clienti con elevati consumi, alimenta un apposito conto istituito presso la Cassa per la copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle agevolazioni.
- 5.20 E' assoggettata alla componente A_E anche l'energia prelevata in bassa tensione dalle imprese a forte consumo di energia.

6 Adempimenti delle disposizioni previste dalla deliberazione 467/2013/R/eel: definizione dei parametri

- 6.1 Con la deliberazione 641/2013/R/com, l'Autorità ha proceduto alla prima applicazione di quanto disposto con la deliberazione 467/2013/R/eel.
- 6.2 In particolare, sulla base dei primi dati forniti dalla Cassa in relazione all'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, l'Autorità ha provveduto ad un primo dimensionamento della componente tariffaria A_E .
- 6.3 In base alle informazioni preliminari, comunicate dalla Cassa all'Autorità in data 16 dicembre 2013, gli oneri in capo al conto A_E sono stati inizialmente stimati pari a circa:
- 400 milioni di euro per il periodo 1 luglio 2013 – 31 dicembre 2013,

- 820 milioni di euro per l'anno 2014.

- 6.4 La componente tariffaria A_E è stata dimensionata con l'obiettivo di coprire in 18 mesi gli oneri di competenza dal 1 luglio 2013 al 31 dicembre 2014 come stimati al precedente punto 6.3.
- 6.5 L'applicazione della componente tariffaria A_E ha comportato un aumento pari a +1,6% della spesa dell'utente domestico tipo (*cf*r comunicato stampa Autorità su aggiornamento tariffario dal 1 gennaio 2014). La suddetta componente tariffaria, all' 1 gennaio 2014, risultava avere un impatto sulla spesa annua dell'utente domestico tipo pari all'1,44% (lordo imposte).
- 6.6 Infine è stata prevista, in coerenza con l'abrogazione a partire dal 1 gennaio 2014 di quanto disposto dell'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 79/99 (*cf*r precedente punto 5.17) per i soggetti allacciati in media tensione per consumi mensili superiori a 8 GWh ovvero allacciati in alta e altissima tensione per consumi mensili superiori a 12 GWh che non rientrano nelle imprese energivore, l'applicazione delle componenti tariffarie A in misura pari al 60% dell'aliquota applicata agli stessi soggetti per gli scaglioni di consumo immediatamente precedenti.

7 Adempimenti delle disposizioni previste dalla deliberazione 467/2013/R/eel: approvazione delle modalità e tempistiche per il riconoscimento delle agevolazioni negli anni 2013 e 2014 (sistema di garanzie)

Approvazione delle modalità operative per i pagamenti

- 7.1 Con la deliberazione 13 marzo 2014, 106/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 106/2014/R/eel), l'Autorità ha approvato la proposta di procedura trasmessa dalla Cassa in data 25 febbraio 2014 in tema di modalità e tempistiche di pagamenti, come previsto dalla deliberazione 467/2013/R/eel.
- 7.2 In relazione ai suddetti pagamenti, l'Autorità ha ritenuto opportuno di chiedere alla Cassa, ad integrazione della procedura di cui al precedente punto, una proposta per l'introduzione di un sistema di garanzie per l'eventuale ripetizione di importi erogati a soggetti che successivamente risultino non averne titolo per qualunque motivo, anche in conseguenza degli eventuali negativi esiti dei contenziosi promossi, da numerosi operatori, avverso i decreti ministeriali e le deliberazioni dell'Autorità attuativi del decreto legge 83/12.
- 7.3 La Cassa ha formulato una prima proposta con la comunicazione 21 marzo 2014, fornendo altresì ulteriori elementi a supporto con comunicazione 28 marzo 2014.

Attivazione del sistema di garanzie di pagamento per il riconoscimento delle anticipazioni per l'anno 2013

- 7.4 Sulla base delle proposte formulate dalla Cassa di cui al precedente punto, con la deliberazione 28 marzo 2014, 148/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 148/2014/R/eel) l'Autorità ha previsto che la medesima Cassa attivi un opportuno sistema di garanzie di pagamento, ai sensi dell'articolo 39, del decreto legge 83/12, per l'eventuale ripetizione di importi erogati a titolo di anticipazione per il periodo 1 luglio - 31 dicembre 2013 a soggetti che successivamente risultino non averne titolo per qualunque motivo, definendo contestualmente le modalità di rilascio delle predette garanzie.
- 7.5 A tal fine la suddetta deliberazione ha disposto che, in prima applicazione, il sistema di garanzie avesse le seguenti caratteristiche:
- a. in coerenza con le tempistiche previste dalla deliberazione 467/2013/R/eel, la Cassa delibera le erogazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica a titolo di anticipazione per il periodo 1 luglio – 31 dicembre 2013 e le notifica ai soggetti beneficiari;
 - b. la Cassa mantiene gli importi di cui alla precedente lettera a) sul conto di cui al comma 47.1, lettera x), del TIT;
 - c. i soggetti beneficiari possono svincolare gli importi di cui alla precedente lettera b), previa presentazione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa;
 - d. la garanzia di cui al precedente punto c) deve essere conforme ad un formato tipo definito dalla Cassa e pubblicato sul suo sito Internet, quale condizione per la sua accettazione da parte della medesima Cassa;
 - e. la Cassa riconosce a ciascun soggetto beneficiario gli interessi sugli importi di cui alla precedente lettera b) ad un tasso pari al tasso ottenuto dalla Cassa medesima sui propri conti di gestione, al netto delle imposte, e per il periodo intercorrente dal 31 marzo 2014 fino alla data della valuta di accredito degli importi al beneficiario.
- 7.6 La garanzia fideiussoria o assicurativa di cui al precedente paragrafo 7.5, lettera d) è stato previsto avere almeno le seguenti caratteristiche:
- a. faccia riferimento agli importi relativi alle anticipazioni per il periodo 1 luglio – 31 dicembre 2013, di cui al comma 2.3, della deliberazione 467/2013/R/eel;
 - b. abbia una durata almeno biennale;
 - c. preveda la clausola di rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, secondo comma, del codice civile;
 - d. preveda l'impegno a rendere operativa la garanzia medesima a prima richiesta.
- 7.7 La deliberazione 148/2014/R/eel ha pertanto dato mandato a Cassa per le azioni a seguire, inclusa la pubblicazione di una circolare esplicativa delle modalità

operative necessarie ai fini dell'attuazione del provvedimento, evidenziando, tra l'altro, le tempistiche medie previste per le verifiche della garanzia fideiussoria o assicurativa.

- 7.8 La deliberazione 148/2014/R/eel ha inoltre previsto che, allo scopo di identificare i costi sostenuti dalla Cassa per la costituzione e la manutenzione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia consideri anche i costi sostenuti dalla medesima per l'attivazione del sistema di garanzie di pagamento per il riconoscimento degli oneri del 2013.
- 7.9 Infine la deliberazione 148/2014/R/eel ha previsto che la Cassa, dopo la fase di prima applicazione delle disposizioni relative all'erogazione degli acconti per il secondo semestre 2013, predisponga e trasmetta, all'Autorità, un rapporto sui risultati ottenuti, finalizzato a individuare possibili esigenze di adeguamento del sistema di garanzie in vista delle successive scadenze di pagamento.

Trasmissione dell'elenco alle istituzioni di competenza

- 7.10 La procedura della Cassa approvata con le deliberazioni 106/2013/R/eel e 148/2013/R/eel, include anche le modalità con cui, in applicazione all'articolo 6, comma 4, del DM 5 aprile 2013, Cassa invia le informazioni relative all'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica alle istituzioni di competenza.
- 7.11 In particolare, Cassa invia, a mezzo e-mail pec, alle suddette Istituzioni di competenza l'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, in concomitanza con la pubblicazione dello stesso.
- 7.12 Contestualmente all'invio di cui sopra, Cassa invia alle medesime Istituzioni competenti le istruzioni per consentire alle stesse l'accesso al sistema telematico per l'estrazione e/o visualizzazione, completa o parziale, delle imprese energivore nonché dei dati forniti dalle medesime imprese in sede di registrazione e di dichiarazione.

8 Completamento del quadro regolatorio di cui alla delibera 467/2103/R/eel

- 8.1 Al fine di completare le attività riguardanti il periodo di prima applicazione delle disposizioni in materia di agevolazione relative agli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica è stato necessario procedere ad integrare tali attività con i provvedimenti di seguito riportati.

Disposizioni in materia di agevolazioni ad imprese a forte consumo di energia elettrica ricomprese in una Rete Interna di Utenza

- 8.2 Dal momento che l'energia prelevata dalla rete pubblica da parte di un gestore di rete interna di utenza (di seguito: RIU) può essere utilizzata, all'interno di tale rete, anche da soggetti diversi dal gestore, con la deliberazione 31 luglio 2014, 385/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 385/2015/R/eel) si è reso necessario

integrare le modalità operative per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco delle imprese "energivore" (cfr deliberazione 437/2013/R/eel), nonché le disposizioni di prima applicazione in materia di agevolazioni relative agli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica (cfr deliberazione 467/2013/R/eel) al fine di disciplinare le agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica in relazione all'energia elettrica prelevata all'interno di una RIU, sia per il titolare del punto di interconnessione alla rete pubblica della medesima RIU che per i soggetti che prelevano all'interno della RIU.

- 8.3 La deliberazione 385/2014/R/eel prevede che, al fine della determinazione delle suddette agevolazioni, il titolare del punto di interconnessione della RIU alla rete pubblica trasmetta un bilancio energetico dal quale sia possibile determinare la quota parte dell'energia prelevata dalla rete pubblica e attribuibile agli usi propri di ciascun soggetto interno alla RIU (incluso il titolare medesimo), in ciascun mese e per ciascun scaglione tariffario di consumo (0-4 GWh/mese, 4-12 GWh/mese, oltre i 12 GWh/mese) applicabile. Al fine di determinare le diverse quote parti da imputare a ciascun soggetto della RIU è stato adottato il criterio già seguito nella deliberazione 28 luglio 2011, VIS 82/11 (numero 2, lettera ii), punto terzo) e confermato dalla deliberazione 434/2013/R/eel, nelle more della definizione da parte dell'Autorità di una completa regolazione in tema di RIU.
- 8.4 Le agevolazioni sono riconosciute dalla Cassa in modo automatico nel caso del titolare del punto di interconnessione alla RIU e su richiesta del soggetto interessato che preleva energia all'interno della RIU, nel caso in cui tale soggetto sia diverso dal titolare del punto di interconnessione della RIU.
- 8.5 E' previsto, inoltre, che il riconoscimento delle suddette agevolazioni si svolga in coerenza con le modalità previste dalle deliberazioni 106/2014/R/eel e 148/2014/R/eel, estendendone altresì il regime di anticipazione, a decorrere dalle anticipazioni relative all'anno 2014.
- 8.6 Infine, la deliberazione 385/2014/R/eel contiene anche alcune disposizioni operative suggerite dall'esperienza della Cassa nella gestione del sistema telematico, che modificano e integrano la deliberazione 437/2013/R/eel allo scopo di definire le modalità di calcolo del costo effettivo dell'energia elettrica utilizzata per le imprese "in stato di crisi" in relazione all'anno a cui si riferisce la dichiarazione nonché di agevolare l'inserimento dei dati da parte delle imprese interessate e il controllo dei medesimi dati.

Provvedimento per la copertura dei costi sostenuti dalla Cassa per l'attuazione delle disposizioni in materia di agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia

- 8.7 Ai sensi di quanto previsto dell'articolo 6, comma 5, del decreto 5 aprile 2013 che stabilisce che l'attuazione del sistema di agevolazione comporti l'invarianza delle risorse per le amministrazioni pubbliche coinvolte, l'Autorità, in occasione

dell'approvazione della deliberazione 437/2013/R/eel, ha ritenuto opportuno procedere ad approfondimenti in merito alle modalità di copertura dei costi sostenuti dalla Cassa per la costituzione e la manutenzione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia.

- 8.8 Con la deliberazione 467/2013/R/eel, l'Autorità ha previsto che ai fini della copertura dei suddetti costi la Cassa adotti un modello già seguito nel settore elettrico per altri sistemi di incentivazione, in cui i costi di detti sistemi sono ripartiti tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni.
- 8.9 La Cassa con comunicazione 12 dicembre 2014 ha trasmesso un rapporto relativo ai costi sostenuti in fase di prima applicazione delle disposizioni in materia di agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, comprensivi dei costi effettivi sostenuti per l'implementazione della piattaforma informatica necessaria alla raccolta dati propedeutica connessi alla definizione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia, nonché dei costi di gestione del suddetto sistema di garanzia fideiussoria e delle relative erogazioni.
- 8.10 In merito ai costi sostenuti, il rapporto trasmesso da Cassa evidenzia un importo complessivo pari a 281.200 euro, e fornisce dettagliata evidenza dei:
- costi per acquisto server dedicati e sviluppo del sistema informatico di supporto alla piattaforma;
 - costi di funzionamento relativi allo svolgimento dell'attività con particolare riferimento alla gestione delle istanze e richieste di chiarimento delle singole imprese e alla reportistica verso l'Autorità e le altre istituzioni pubbliche indicate dal decreto 5 aprile 2013;
 - costi relativi alla gestione del meccanismo di garanzie fideiussorie comprensivo dell'assistenza legale nonché del supporto nella gestione operativa delle garanzie.
- 8.11 Con la deliberazione 18 dicembre 2014, 635/2014/R/eel (di seguito 635/2014/R/eel), alla luce di quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto 5 aprile 2013, l'Autorità ha istituito un meccanismo di recupero dei costi sostenuti dalla Cassa per l'attuazione delle disposizioni in materia di agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, attraverso un contributo a carico delle medesime imprese da applicare in occasione dell'erogazione dei conguagli annuali.
- 8.12 A tal fine ha stabilito che la Cassa deduca dall'importo complessivo dell'agevolazione da riconoscere in occasione del conguaglio per l'anno 2013 una percentuale fissa di importo pari all'1 per mille dell'agevolazione riconosciuta, da applicare in occasione dell'erogazione del conguaglio 2013; e che la Cassa mantenga separata evidenza delle somme trattenute a titolo di contributo nel Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo di energia elettrica.

- 8.13 E' stato infine previsto di aggiornare il suddetto contributo in relazione ai costi che sarà necessario sostenere nel 2015; e, che, la Cassa destini eventuali differenze tra i contributi raccolti e le spese sostenute nel 2014 alla copertura dei costi relativi all'attuazione della medesima disciplina per l'anno 2015, da effettuarsi in occasione del conguaglio relativo alle agevolazioni relative al 2014.

Attività di monitoraggio legata agli importi da erogare e all'aggiornamento della componente tariffaria A_E

- 8.14 In concomitanza con le scadenze previste dalle deliberazioni 437/2013/R/eel, 467/2013/R/ eel, 148/2014/R/ eel e 385/2014/R/eel nonché degli aggiornamenti delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali sono stati costantemente monitorati sia gli importi da erogare (anticipazioni e conguagli) alle imprese a forte consumo di energia nonché l'ammontare del gettito versato alla Cassa per l'applicazione della componente A_E al fine di tener conto di eventuali variazioni da applicare alla suddetta componente.
- 8.15 In relazione a quanto sopra e a seguito della pubblicazione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia con riferimento all'annualità 2012 (ultimo elenco pubblicato aggiornato al 26/06/2014) la Cassa ha trasmesso un primo aggiornamento dei dati raccolti per l'istituzione dell'elenco delle imprese energivore da cui, a seguito di accurati controlli, è emerso che alcune imprese hanno commesso errori significativi in sede di inserimento dati, che hanno avuto come effetto una sopravvalutazione dell'energia incentivata. A valle della rettifica dei suddetti errori, gli oneri in capo al conto A_E si attestano a circa:
- 300 milioni di euro per il periodo 1 luglio 2013 – 31 dicembre 2013,
 - 600 milioni di euro per l'anno 2014.
- 8.16 Sulla base degli importi di cui sopra il livello della aliquota della componente A_E risulta adeguato per coprire i suddetti oneri in un tempo inferiore ai 18 mesi inizialmente previsto, in modo da ristabilire prima possibile l'equilibrio finanziario dei conti di Cassa perturbato dal fatto che per il semestre 1 luglio - 31 dicembre 2013 erano in vigore le agevolazioni ma non ancora la componente A_E di raccolta della provvista necessaria.
- 8.17 Va inoltre ricordato che, secondo le scadenze fissate dall'Autorità, a partire dal 1 settembre 2014 e fino al 31 ottobre 2014 la Cassa ha aperto la piattaforma per l'aggiornamento dell'elenco delle imprese energivore e la raccolta dei dati relativi al 2013.
- 8.18 A partire dal mese di novembre 2014 la Cassa ha provveduto ad effettuare numerosi controlli (come previsto dalla deliberazione 106/2014/R/eel) che hanno portato, per le imprese che hanno superato tali controlli, alla pubblicazione di un primo nuovo elenco sulla base dei dati 2013 (che potrà essere oggetto di aggiornamento a seguito dei controlli di Cassa) dal quale ogni impresa può, tra l'altro, procedere a visualizzare gli importi dell'agevolazione 2013 e del relativo

conguaglio, tramite l'accesso al Portale energivori, nella sezione agevolazioni, con le proprie credenziali.

- 8.19 Un recente rapporto di Cassa inviato all'Autorità in data 12 dicembre 2014, ha confermato che il totale le agevolazioni a consuntivo spettante per il II semestre 2013 ammonta a circa 300 milioni di euro (come somma di 289,2 milioni di euro per agevolazioni già accertate e una stima tra 5 e 10 milioni di euro per i casi per i quali le verifiche sono attualmente in corso).

Determinazione del valore del costo di riferimento corrispondente al prezzo finale dell'energia elettrica acquistata sul mercato e il valore del PUN

- 8.20 Il comma 2.4 della deliberazione 437/2013/R/eel, come aggiornata con la deliberazione 385/2014/R/eel, prevede che i valori del costo di riferimento corrispondente al prezzo finale dell'energia elettrica acquistata sul mercato e del PUN, con riferimento alle annualità successive al 2012, sono aggiornati entro il 31 luglio di ciascun anno con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità, sentito il Direttore della Direzione Mercati Energia elettrica e Gas dell'Autorità.

- 8.21 Con la determinazione 31 luglio 2014 n. 14/2014 sono stati fissati i valori del costo di riferimento e del PUN per l'anno 2013 (*cfr.* rispettivamente allegato 1 e punto 2 alla suddetta determinazione).

Apertura del portale per l'aggiornamento dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica con i dati dell'anno 2013

- 8.22 In data 2 settembre 2014 la Cassa ha aperto il portale per l'aggiornamento dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica con i dati del 2013.

Estensione del sistema di garanzie per il riconoscimento degli importi a conguaglio per l'anno 2013

- 8.23 L'Autorità, con la deliberazione 29 dicembre 2014, 666/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 666/2014/R/eel), ha ritenuto opportuno, in coerenza con le decisioni sinora adottate ed in continuità con quanto previsto dalla deliberazione 148/2014/R/eel:

- estendere l'attuale obbligo di rilasciare una preventiva garanzia fideiussoria ai soggetti aventi diritto per il rilascio degli importi relativi ai conguagli per il periodo 1 luglio-31 dicembre 2013;
- alla luce dell'evoluzione del procedimento instaurato presso la Commissione europea dalla Rappresentanza permanente italiana in data 17 aprile 2014, riservarsi di riconsiderare il regime fideiussorio precedentemente introdotto, in vista della prevista erogazione delle anticipazioni per l'intero anno 2014 prevista per il 31 marzo 2015.

- 8.24 La delibera 666/2014/R/eel stabilisce pertanto di:

- sostituire l'Allegato A alla deliberazione 148/2014/R/eel, integrandolo in relazione alle opportune garanzie di pagamento, per il rilascio degli importi relativi ai conguagli per il periodo 1 luglio-31 dicembre 2013;
- dare mandato alla Cassa per le azioni a seguire, inclusa la pubblicazione di una circolare esplicativa delle modalità operative necessarie all'esecuzione di quanto previsto dal presente provvedimento;
- prevedere che la Cassa, dopo la fase di prima applicazione delle disposizioni relative all'erogazione dei conguagli per il 2013, predisponga e trasmetta all'Autorità, entro il 28 febbraio 2015, un rapporto sui risultati ottenuti.

9 Ulteriori evoluzioni delle attività per effetto del decreto legge 91/14

Disposizioni del decreto legge 91/14

- 9.1 Il decreto legge 91/14, come convertito nella legge 116/14 (di seguito: decreto legge 91/14) disciplina materie incluse tra le competenze dell'Autorità (cfr. articoli da 23 a 30), con la finalità di ridurre gli oneri ricadenti sui clienti del servizio elettrico e, al contempo, di pervenire a una più equa distribuzione di detti oneri fra le diverse categorie di consumatori elettrici.
- 9.2 In particolare sono previste misure di riduzione delle aliquote degli oneri generali di sistema per i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW e per i punti di prelievo in media tensione.
- 9.3 Il medesimo decreto stabilisce la non cumulabilità delle riduzioni di cui al precedente punto con le agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo di energia elettrica.
- 9.4 Con la deliberazione 18 settembre 2014, 447/2014/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti ai fini dell'attuazione delle disposizioni del decreto legge 91/14, per quanto di competenza dell'Autorità e nei limiti indicati in motivazione dalla medesima delibera.
- 9.5 Con la deliberazione 23 ottobre 2014, 518/2014/R/eel, l'Autorità ha adottato le prime disposizioni ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23, comma 1 del decreto legge n. 91/14. Per quanto concerne le imprese a forte consumo di energia elettrica, con l'obiettivo di garantire semplicità applicativa, è stato previsto che:
 - a) relativamente ai punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, l'esclusione dai benefici previsti dal decreto legge 91/14 venga attuata a scemuto nell'ambito dei meccanismi per il riconoscimento delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica per gli anni 2015 e successivi;

- b) relativamente ai punti di prelievo in media tensione nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, l'esclusione dai benefici previsti dal decreto legge 91/14 venga attuata direttamente dai distributori/venditori.
- 9.6 Contestualmente alla pubblicazione della deliberazione 518/14/R/eel, l'Autorità ha pubblicato il documento di consultazione 519/2014/R/eel, recante proposte di prima attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto legge 91/14, in tema di applicazione dei corrispettivi degli oneri generali di sistema alla quota parte di energia consumata ma non prelevata dalle reti pubbliche all'interno di reti interne di utenza (di seguito: RIU), sistemi efficienti di utenza (di seguito: SEU) e sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (di seguito: SESEU) e, dati i tempi ristretti dovuto all'urgenza di attuazione delle disposizioni del decreto legge, ha presentato uno schema di articolato relativo al provvedimento che intende adottare a seguito della consultazione.
- 9.7 Tra gli aspetti più importanti è stata, tra l'altro proposta l'ipotesi, anche alla luce dell'esperienza maturata da Cassa nella gestione dei sistemi di agevolazioni e in un'ottica di semplicità, di far gestire direttamente alla medesima Cassa l'applicazione degli oneri prevista dal decreto legge 91/14 nel caso di SEU e SESEU nella titolarità di soggetti inclusi nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica.
- 9.8 La suddetta proposta ampiamente condivisa dai soggetti che hanno inviato le osservazioni al documento di consultazione 519/2014/R/eel è stata adottata con la successiva deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2014, 609/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 609/2014/R/eel).
- 9.9 Inoltre è stato previsto che le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto legge 91/14, relative alle RIU siano applicate con effetti a valere dal 1° gennaio 2015 secondo modalità da definire con successivo provvedimento e a partire dai dati di misura atti a determinare, per ciascun soggetto interno alla RIU, la quantità di energia elettrica consumata in sito e non prelevata dalla rete pubblica.
- 9.10 Infine che le disposizioni previste dalla deliberazione 609/2014/R/eel possano essere successivamente integrate anche in esito all'evoluzione delle modalità di riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica.
- 9.11 L'insieme dei sopracitati provvedimenti avrà l'effetto di aumentare la complessità della dichiarazione annuale degli energivori a decorrere dal 2015 e l'onere amministrativo in capo alla Cassa.

10 Valutazione dell'efficacia delle modalità operative adottate nel primo periodo di applicazione e proposte di razionalizzazione

Entità delle agevolazioni con dati di consuntivo per l'anno 2013

- 10.1 Come evidenziato nei precedenti paragrafi, il sistema di agevolazioni messo a punto dall'Autorità e implementato dalla Cassa, in attuazione dell'art. 39 del decreto legge 83/12 prevede, sulla base di un principio di effettività del beneficio, un meccanismo di acconto, sulla base dei dati dell'anno precedente, e conguaglio sulla base dei dati dell'anno di riferimento. Tale meccanismo, la cui complessità emerge chiaramente anche dal presente Rapporto, è stato introdotto per rispondere all'esigenza di procedere con urgenza all'applicazione delle agevolazioni (*cfr par. 2.23*).
- 10.2 Come conseguenza della suddetta procedura, alcune imprese inizialmente ricomprese nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia in base ai dati forniti per calcolare gli acconti (dati relativi al 2012 per le agevolazioni del semestre 1 luglio – 31 dicembre 2013) possono essere non ricomprese nell'elenco definitivo delle imprese aventi titolo per le agevolazioni del medesimo periodo, in base ai dati effettivi relativi al 2013; viceversa, altre imprese non presenti nel primo elenco possono essere incluse con la presentazione della dichiarazione relativa al 2013.
- 10.3 In prima applicazione, sulla base dei dati forniti da Cassa che riportano la situazione alla data del 12 febbraio 2015, nella fase di acconto sono risultate agevolabili 2984 imprese, mentre a conguaglio l'elenco definitivo ricomprende 2893 imprese (alla stessa data, inoltre, 7 imprese sono in stato di rettifica della dichiarazione a seguito di controlli effettuati). Occorre considerare che sono tuttora in corso alcuni controlli su circa 179 imprese per le quali sono risultati disallineamenti tra l'anagrafica dei punti di prelievo dei venditori e quella dei distributori; tali disallineamenti devono essere risolti e le dichiarazioni rettificate prima di procedere all'inserimento definitivo o meno delle imprese nell'elenco.
- 10.4 In relazione al meccanismo di acconto-conguaglio, introdotto per assicurare effettività dei consumi a cui sono riferite le agevolazioni, come si evince dalla tabella sotto riportata, occorre segnalare che:
- A. 2651 imprese con un quantitativo totale di energia consumata pari a 54,2 TWh erano presenti nel sistema in base ai dati del 2012 ai fini dell'acconto e si sono confermate imprese a forte consumo di energia in base ai dati del 2013 (utilizzati ai fini del conguaglio);
 - B. 242 imprese con un quantitativo totale di energia consumata pari a 2,1 TWh non erano presenti nel sistema in base ai dati del 2012 e non avevano

quindi diritto all'acconto ma si sono presentate per la prima volta quando sono stati raccolti i dati relativi al 2013;

- C. infine, 333 imprese con un quantitativo totale di energia consumata pari a 2,3 TWh erano presenti nel sistema in base ai dati del 2012 ma non si sono confermate energivore in base ai dati del 2013 e quindi per queste aziende si deve procedere al recupero dell'acconto erogato per un importo di circa 1,6 milioni di euro.

Tabella di sintesi delle agevolazioni – competenza II° semestre 2013

	Nr	Energia (TWh)		Anticipaz. (M€)		Agevolazioni
		2012	2013	Tot.	Erog.	a consuntivo M€
A1. Soggetti presenti nell'elenco 2012 e confermati nel 2013 (*)	2.651	54,7	54,2	227,2	153,2	287,6
B1. Soggetti che hanno inviato dichiarazione per il 2013, ma non presenti nell'elenco 2012	242	ND	2,1	ND	ND	10,8
C1. Soggetti presenti nell'elenco 2012 ma che non hanno ripresentato la dichiarazione per il 2013	333	2,3	ND	6,9	1,6	0
<i>(*) Alla data del 12 febbraio 2015 sono presenti nel sistema 7 dichiarazioni attualmente in rettifica</i>						
<i>(**) il valore dell'agevolazione a consuntivo è stimato</i>						

Valutazione e verifica dell'efficacia delle modalità operative adottate

10.5 Dato l'elevato numero di imprese che hanno presentato la dichiarazione per l'inserimento nell'elenco delle imprese energivore predisposto dalla Cassa, l'Autorità ritiene che il sistema abbia consentito di raggiungere, almeno in fase di prima applicazione, alcuni degli obiettivi inizialmente proposti (cfr par. 5.4) quali:

- ridotta complessità operativa per le imprese interessate;
- riconoscimento dei consumi effettivi di energia elettrica soggetti ad agevolazione;
- trasparenza per tutti i clienti finali;
- adeguato livello di evolvibilità del sistema che potrebbe permettere, in fasi successive, di adattare il sistema di raccolta in funzione di ulteriori obblighi derivanti dalle modifiche normative (cfr. ad esempio il decreto 91/14).

10.6 La messa a punto del sistema ha richiesto di superare alcune difficoltà, non solo dovute alla necessità del completamento ed integrazione di alcune attività di particolare complessità tecnica (ad esempio l'integrazione della disciplina delle imprese energivore con quella delle RIU, tuttora in fase di definizione), ma anche all'urgenza di fornire adeguato sostegno alle imprese. Tale urgenza, come già detto, ha spinto da un lato ad adottare un meccanismo di acconto-conguaglio che

tuttavia comporta complessità ulteriori, ad esempio in termini di recupero delle somme erogate alle imprese che risultano energivore in base ai dati iniziali utilizzati per gli acconti e non più in base ai dati effettivi dell'anno di competenza (in coerenza con il principio di effettività, *cfr par. 3.8*). Anche i coefficienti prudenziali per la determinazione dell'acconto, introdotti dalla deliberazione 467/2013, non possono essere del tutto efficaci ad intercettare il rischio che un'impresa energivora, per modificate condizioni di riferimento legate alla variabilità dei consumi o alle condizioni del mercato (costi e fatturato), si trovi a passare da un anno all'altro da una fascia di sconto ad un'altra o addirittura a non essere più considerata energivora, con la necessità di annullare in parte o del tutto l'agevolazione concessa e procedere al recupero dell'importo erogato.

- 10.7 A fronte di tale meccanismo di acconto-conguaglio è stato introdotto un sistema di garanzie fideiussorie al fine di poter recuperare importi rilasciati a soggetti che non avevano più diritto all'agevolazione o che non fossero più presenti nell'elenco (*cfr par. 10.4*).
- 10.8 Il sistema delle garanzie d'altro canto si è rivelato essere piuttosto oneroso sia per le imprese beneficiarie (per l'ottenimento delle fideiussioni) che per la Cassa (per la gestione delle medesime garanzie e per lo svolgimento dei necessari controlli); basti pensare che per il solo riconoscimento degli importi delle anticipazioni per il periodo 1 luglio 2013 – 31 dicembre 2013 sono state presentate 1473 fideiussioni a fronte delle quali sono state erogate agevolazioni per oltre 150 milioni di euro.
- 10.9 Inoltre, un tale sistema di garanzie non si presta a un funzionamento a regime, dal momento che il succedersi di acconti e conguagli erode la possibilità, per i soggetti beneficiari, di ottenere ulteriori garanzie dal sistema creditizio, non potendosi annullare le fideiussioni sugli acconti al momento del conguaglio.
- 10.10 Sulla base dell'esperienza finora maturata l'Autorità ritiene quindi opportuno segnalare che il sistema attuale, basato sul meccanismo di acconto-conguaglio, appare meritevole di superamento tramite l'introduzione di alcune modifiche legate in particolare alla ridefinizione della tempistica e delle modalità di erogazione delle agevolazioni, basata sui seguenti aspetti:
 - mantenimento del principio di "effettività" delle agevolazioni, per cui le agevolazioni sono riconosciute solo a fronte di effettivi consumi e effettiva "energivorità" accertati per l'anno a cui si riferiscono;
 - eliminazione del meccanismo di acconto, introdotto nel 2013 per dare attuazione urgente alla misura ma che, alla luce dell'esperienza, ha determinato criticità, in particolare derivanti dalla necessità di recuperare acconti erogati a imprese che non si sono confermate come appartenenti all'elenco delle imprese a forte consumo di energia in base ai dati definitivi;
 - anticipazione temporale del momento previsto di erogazione dell'agevolazione relativa all'anno t, da dicembre dell'anno t+1 a settembre dell'anno t+1, prevedendo una apertura anticipata della raccolta dati al

periodo maggio-giugno (attualmente avviene in settembre-ottobre) per i soggetti che a tale data hanno già presentato la dichiarazione IVA (necessaria ai fini della rilevazione del volume d'affari rilevante ai fini del calcolo dell'indice di intensità di costo dell'energia elettrica necessario a determinare l'accesso al meccanismo e il livello di agevolazione) e lasciando comunque adeguato tempo per l'incrocio dei dati forniti dalle imprese energivore con i dati rilevati dalle imprese distributrici;

- "sessione suppletiva" di presentazione delle dichiarazioni da effettuarsi nel periodo dal 1 al 31 ottobre per le imprese che non hanno presentato la dichiarazione nella sessione di maggio-giugno, essendo il termine per la presentazione della dichiarazione IVA fissato al 30 settembre.

10.11 Si ritiene l'ipotesi di razionalizzazione qui avanzata comporti un beneficio per il sistema in termini di:

- alleggerimento degli oneri per le imprese, non essendo più necessaria la fideiussione per gli acconti;
- anticipazione di circa 3 mesi del momento di erogazione delle agevolazioni a consuntivo (a fronte della soppressione delle erogazioni in acconto a fine marzo) per i soggetti che presentano la dichiarazione entro il 30 giugno;
- semplificazione della complessità del meccanismo con conseguente riduzione degli oneri gestionali sostenuti dalla Cassa e posti a carico, in ultima analisi, dei beneficiari della misura.

10.12 Infine, le modifiche sopra indicate possono essere attuate dall'Autorità attraverso propri provvedimenti ma l'erogazione delle agevolazioni per il 2014 a settembre 2015 potrà essere effettuata posto che il procedimento di verifica della compatibilità della misura con le norme europee in materia di aiuti di Stato si concluda positivamente entro tale scadenza.

Appendice: stato del contenzioso

Sotto il profilo del contenzioso giurisdizionale, sono attualmente pendenti presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (che ha competenza esclusiva per i provvedimenti emanati dall'Autorità) alcuni ricorsi notificato da imprese di servizi e associazioni di categoria che hanno impugnato i provvedimenti dell'Autorità (in particolare le deliberazioni nn. 437/2013/R/eel, 467/2013/R/eel e gli atti presupposti e consequenziali).

L'Autorità sta seguendo tale contenzioso con il patrocinio dell'Avvocatura di Stato. Di seguito gli aspetti di maggior rilievo.

Il Tar Lombardia, con sentenza n. 3094/2014, ha respinto per infondatezza il ricorso presentato da Federdistribuzione e altri contro il decreto MEF-MiSE 5 aprile 2013 e gli atti conseguenti. Il TAR Lombardia ha in particolare riconosciuto la legittimità della scelta operata dai dicasteri di riferire l'intensità di costo dell'energia elettrica al fatturato anziché al valore aggiunto, atteso il richiamo ai "concetti più restrittivi" contenuto nella disposizione della direttiva 2003/96/CE che individua la nozione ordinaria di "impresa a forte consumo di energia" (art. 17, punto 1, lett. a).

In precedenza, il medesimo TAR aveva dichiarato irricevibili i ricorsi proposti da Rete Ferroviaria Italiana, Trenitalia e Fondazione Santa Lucia, che avevano omissso di impugnare nei termini la deliberazione 467/2013/R/eel (sentenze nn. 1598, 1599 e 1600 del 2014). La Fondazione Santa Lucia ha proposto ricorso in appello al Consiglio di Stato (udienza di merito fissata al 17 marzo 2015). In data 4 febbraio 2015 si è tenuta l'udienza pubblica di discussione del ricorso presentato da Nuovo Trasporto Viaggiatori. Per il 5 giugno 2015 il TAR Lombardia ha fissato le udienze pubbliche per la discussione del merito dei ricorsi proposti da Wind, Telecom e H3G.

Allegati: domande a risposte frequenti (“F.A.Q.”) pubblicate

Allegato 1

FAQ (revisione del 14/11/2013)

Si segnala che in questa versione delle FAQ sono state corrette alcune imprecisioni presenti nella precedente versione (in particolare FAQ C.6, C7, C9, C11, e F2). Inoltre sono state aggiunte ulteriori risposte alle domande pervenute.

A. CONSUMI

A.1 Nei consumi si contano anche le perdite di rete?

NO. Per consumi si intendono quelli misurati sui POD Il prezzo standard è già calcolato tenendo conto delle perdite ai diversi livelli di tensione.

Per quanto riguarda le perdite di rete esse non rappresentano energia elettrica utilizzata dall'impresa per lo svolgimento dell'attività, ma rappresentano un costo e pertanto questo costo è stato già considerato dall'Autorità nella determinazione dei “Costi di riferimento dell'energia elettrica acquistata sul mercato” allegato 3 delibera 437/2013/R/EEL per la valorizzazione dell'energia acquistata sul mercato.

A.2 Resta l'obbligo di indicare tutti i POD anche in bassa tensione dell'azienda? O è sufficiente inserire quelli sufficienti a raggiungere la quota target del livello di intensità energetica?

Non è obbligatorio inserire i dati di tutti i POD. Tuttavia:

- a) **la dichiarazione deve essere internamente coerente (pertanto se non vengono dichiarati alcuni POD, i consumi dei medesimi non possono essere inclusi nei consumi di energia elettrica dichiarati ai fini del calcolo dell'energivorità)**
- b) **i consumi dei POD che non sono dichiarati non potranno entrare nel calcolo di eventuali anticipazioni (questo ovviamente relativamente alle tensioni superiori alla BT).**

A.3 Nell'indicazione del “quantitativo di energia elettrica acquistata sul mercato per lo svolgimento della propria attività” come devono essere considerate le perdite di rete?

Vale quanto risposto al precedente punto A.1

A.4 I quantitativi consumati di energia elettrica sono quelli desunti dalle fatture?

SI.

A.5 Se un consumatore ha più POD può sommarli per il raggiungimento dei requisiti? Anche i POD in BT?

Sì, può sommare i consumi, ma deve fornire la lista dei singoli codici POD.

A.6 Se un consumatore raggiunge i requisiti su un POD solo, e non rientra calcolando la somma di tutti i POD, può chiedere per quel POD solo?

I requisiti valgono per l'intera impresa, quindi se li raggiunge su un POD non è possibile che non rientri calcolando la somma.

A.7 Le imprese che acquistano direttamente l'energia alla Borsa elettrica non hanno un venditore da inserire nel campo previsto nella dichiarazione: come possono fare?

Le imprese che acquistano l'energia elettrica direttamente in borsa devono indicare nella dichiarazione come controparte il Gestore dei mercati energetici (GME).

A.8 Cosa devono indicare le imprese che acquistano l'energia elettrica per se stesse, operando come grossisti presso la Borsa elettrica e/o i contratti bilaterali, anche con l'estero?

Dette imprese, qualora risultino regolarmente iscritte presso l'anagrafica dell'Autorità quali grossisti, possono indicare se stesse come venditore.

A.9 Un'impresa può, in casi particolari, inserire i consumi di POD che non sono nella sua titolarità?

No, in nessun caso.

A.10 In data 8 novembre 2013 un'impresa intende provvedere a rendere la dichiarazione per l'inserimento nell'elenco delle imprese energivore, ma non è ancora in possesso delle fatture del 2012 a causa di un ritardo del fornitore nell'emissione delle stesse.

Si chiede se tale situazione costituisca per l'impresa motivo ostativo all'accesso al beneficio riconosciuto alle imprese energivore?

Secondo principi prudenziali, si consiglia di inserire solo i dati di consumo già fatturati, anche se parziali. Si ricorda, infatti che, qualora in base a questi dati l'impresa non risulti energivora, potrà comunque veder riconosciute a conguaglio le agevolazioni sulla base dei dati a consuntivo del 2013. Qualora il comportamento del fornitore si protragga nel tempo, si consiglia di segnalarlo all'Autorità per l'adozione delle opportune misure di intervento.

B. VOLUME D'AFFARI

B.1 Come trattare i casi di discordanza tra anno solare ed anno fiscale per il calcolo dell'indice di cui all'art. 2 comma 1b?

L'Agenzia delle Dogane ha chiarito che ci si riferisce sempre all'anno solare in quanto l'IVA è sempre riferita all'anno solare e il fatturato è riferito all'IVA; per coerenza anche i consumi devono essere riferiti allo stesso periodo.

B.2 Se un'azienda chiude il proprio bilancio non ad anno solare, ma ad esempio al 31 luglio di ogni anno (ad esempio cooperative agroalimentari).

Per il valore di fatturato da dichiarare al fine di accedere al decreto per le imprese energivore in fase di dichiarazione inserirà il fatturato del bilancio chiuso il 31 luglio del 2012 o del 2013?

Il fatturato da considerare è quello presentato dall'impresa ai fini Iva (art. 5 del DM), pertanto è sempre riferito all'anno solare.

B.3 Un'impresa, con bilancio infra-annuale decorrente dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2013, non ha ancora approvato il bilancio relativo a tale esercizio. Si chiede conferma che tale azienda debba in ogni caso considerare, ai fini della dichiarazione per l'inserimento nell'elenco delle imprese energivore, i consumi di energia elettrica effettuati nei dodici mesi dell'anno solare 2012.

Tutti i dati, sia di consumi che di fatturato, devono fare riferimento all'anno solare 2012. Per quanto riguarda il fatturato, rileva la dichiarazione ai fini delle imposte sul valore aggiunto (art. 5 DM 5 aprile 2013).

B.4 Tenuto conto che l'art. 5 DM 5 aprile 2013 recita che "Il valore del fatturato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e all'articolo 3, comma 1, è assunto pari al volume di affari relativo all'annualità di riferimento dichiarato dall'impresa ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto", l'Azienda che abbia effettuato, nel 2012, alcune operazioni straordinarie e, in base ad un accordo di ristrutturazione del debito ex art.67 LF, abbia ceduto il magazzino ad un'Azienda partecipata al 100% e ceduto le partecipazioni ad un socio/fornitore, come deve considerare tali operazioni che, ricadendo nel campo di applicazione dell'IVA, concorrono a formare il volume d'affari, ma non sono riconducibili all'attività caratteristica dell'Azienda?

Il volume di affari risulterebbe infatti assai superiore ai reali ricavi aziendali e oltremodo penalizzante ai fini del calcolo dell'incidenza dei costi dell'energia elettrica.

Deve essere indicato il volume di affari relativo all'annualità di riferimento dichiarato dall'impresa ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Per quanto riguarda il fatturato, rileva la dichiarazione ai fini IVA dell'anno di riferimento che, per la dichiarazione da rendere entro il 30 novembre 2013, è l'anno 2012.

C. AUTOPRODUZIONE ED INCENTIVI

C.1 Un'azienda è titolare di un impianto fotovoltaico che funziona in regime di cessione alla rete. Sull'energia prodotta dall'impianto, l'azienda percepisce gli incentivi in Conto Energia. L'energia prodotta viene in parte autoconsumata, in parte venduta alla rete. Sempre relativamente all'impianto, l'azienda ha in essere un contratto con una ESCO che prevede che:

- l'azienda paghi alla ESCO un determinato corrispettivo sull'energia autoconsumata;
- l'azienda giri alla ESCO gli incentivi in Conto Energia e i ricavi da vendita dell'energia prodotta alla rete;
- la ESCO paghi all'azienda un canone di affitto sui terreni su cui insiste l'impianto fotovoltaico.

Ai fini del calcolo dei consumi, è corretto considerare esclusivamente l'autoconsumo legato all'impianto fotovoltaico?

Ai fini del calcolo del rapporto tra costo effettivo energia elettrica e fatturato, come vanno trattate le varie voci?

Dal momento che la ESCO è una impresa distinta dalla azienda che effettua la dichiarazione, non si può parlare di autoconsumo, bensì di *collegamenti diretti con produttori terzi* (nel caso in esame, la ESCO è il produttore in quanto esercisce l'impianto anche se la proprietà dell'impianto è dell'azienda).

L'energia elettrica fornita dalla ESCO all'azienda può essere considerata per il soddisfacimento dei requisiti per l'inserimento nell'elenco, in particolare, ai fini della calcolo dell'indice di costo dell'energia elettrica rispetto al fatturato, occorrerà inserire il valore desumibile dalle fatture pagate alla ESCO.

Relativamente al fatturato, valgono le regole della dichiarazione ai fini del pagamento dell'IVA.

C.2 Un'azienda è titolare di un impianto fotovoltaico che funziona in regime di scambio sul posto. Sull'energia prodotta dall'impianto, l'azienda percepisce gli incentivi in Conto Energia. L'energia prodotta viene interamente autoconsumata.

Ai fini del calcolo dei consumi, è corretto considerare l'autoconsumo legato all'impianto fotovoltaico?

Ai fini del calcolo del rapporto tra costo effettivo energia elettrica e fatturato, come vanno trattate le varie voci?

Se in determinati periodi dell'anno, una parte dell'energia prodotta dall'impianto dovesse non essere autoconsumata dall'azienda ma essere ceduta alla rete, cambierebbe qualcosa?

Relativamente ai consumi di energia elettrica deve essere comunque considerata solo l'energia autoconsumata per la propria attività. Non sono pertanto inclusi gli autoconsumi degli impianti di produzione di energia elettrica o eventuale produzione di energia elettrica in eccedenza al proprio fabbisogno.

Per il fatturato, valgono le regole della dichiarazione ai fini IVA.

Per quanto riguarda il costo effettivo, va valorizzato al PUN, come previsto per l'energia autoconsumata.

La dichiarazione si riferisce ai volumi complessivi annuali; pertanto non cambia nulla se la cessione alla rete è concentrata in determinati periodi dell'anno oppure è continua.

Si ricorda che gli incentivi percepiti in Conto Energia che non sono inclusi nel fatturato devono essere detratti dal costo dell'energia. Tale detrazione è effettuata dal sistema informatico della CCSE una volta inseriti i dati elementari.

C.3 Un'azienda è parzialmente esente dalle accise perché una quota dell'energia elettrica utilizzata è destinata a processo mineralogico. Tale esenzione è da considerarsi incentivo ai fini del calcolo del rapporto tra costo effettivo energia elettrica e fatturato, e deve quindi andare ad aumentare il fatturato o ridurre il costo effettivo dell'energia elettrica?

Per quanto riguarda in generale le esenzioni o le riduzioni di accisa, esse non rappresentano incentivi ma fanno parte del regime impositivo delle accise. Le accise pagate rappresentano un costo per le imprese (normalmente evidenziato nelle fatture dei fornitori). In particolare i consumi di prodotti energetici ed elettricità per processi mineralogici sono fuori del campo di applicazione delle accise per espressa disposizione comunitaria (Direttiva 96/2003/CE).

C.4 I valori di accisa previsti per consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh sono da ritenersi incentivi ai fini del calcolo del rapporto tra costo effettivo energia elettrica e fatturato, e devono quindi andare ad aumentare il fatturato o ridurre il costo effettivo dell'energia elettrica?

Le esenzioni o le riduzioni di accisa non rappresentano incentivi ma fanno parte del regime impositivo delle accise.

C.5 Un'azienda è titolare di un impianto a biogas che funziona in regime di cessione alla rete. Sull'energia prodotta dall'impianto, l'azienda percepisce una tariffa onnicomprensiva di 280 €/MWh. L'energia prodotta dall'impianto non viene autoconsumata dall'azienda e pertanto non va ad incidere sul calcolo dei consumi. L'incentivo ricevuto in relazione all'impianto (tariffa onnicomprensiva) deve essere considerato ai fini del calcolo del rapporto tra costo effettivo energia elettrica e fatturato, e deve quindi andare ad aumentare il fatturato o ridurre il costo effettivo dell'energia elettrica?

Se non è incluso nel fatturato ai fini della dichiarazione dell'IVA, deve essere posto a detrazione dei costi dell'energia elettrica, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del DM 5 aprile 2013. Si evidenzia tuttavia che tale detrazione è effettuata dal sistema informatico della CCSE una volta inseriti i dati elementari. Pertanto l'impresa dovrà solo dichiarare gli importi degli incentivi percepiti e non facenti parte del fatturato nell'apposita casella, e la detrazione sarà calcolata automaticamente.

C.6 Un'azienda è titolare di un impianto di cogenerazione. L'energia prodotta viene interamente autoconsumata. L'unico incentivo percepito è quello relativo alla riduzione accise sul gas destinato alla produzione di energia elettrica.

Ai fini del calcolo dei consumi, è corretto considerare l'autoconsumo legato all'impianto cogenerativo?

Ai fini del calcolo del rapporto tra costo effettivo energia elettrica e fatturato, va considerata la riduzione accise sul gas?

Nel caso l'azienda soddisfi i requisiti per la riduzione degli oneri di sistema, tale riduzione si applica all'energia prodotta dal cogeneratore e autoconsumata dall'azienda?

Ai fini del calcolo dei consumi, non sono inclusi gli autoconsumi legati all'impianto di cogenerazione o eventuale produzione di energia elettrica in eccedenza a quella consumata per lo svolgimento della propria attività.

Le esenzioni o le riduzioni di accisa non rappresentano incentivi ma fanno parte del regime impositivo delle accise.

L'energia autoconsumata rileva solo ai fini della verifica di qualifica di impresa a forte consumo di energia elettrica. Gli sconti sugli oneri generali saranno applicati solo all'energia che l'impresa eventualmente consuma dalla rete, perché solo questi consumi sono effettivamente gravati dagli oneri generali.

C.7 In caso di autoproduzione di energia elettrica, è possibile comunicare un codice di accisa relativo all'eventuale officina di acquisto, se presente? (in talune situazioni la licenza di officina elettrica di produzione, con relativo codice di accisa, non viene rilasciata all'impresa che consuma l'energia elettrica prodotta)

Il codice accisa va indicato solo nel caso di autoproduzione, cioè nel caso in cui l'officina elettrica è nella titolarità della stessa partita IVA che effettua la dichiarazione. Se invece si tratta di un "collegamento diretto" con un produttore terzo il codice accisa non va indicato perché associato a una partita IVA diversa da chi effettua la dichiarazione.

C.8 L'energia autoprodotta si intende al lordo degli autoconsumi di centrale?

Vale quanto risposto al precedente punto C.2

C.9 L'energia prodotta dai gruppi elettrogeni d'emergenza ,che oggi compare anche sulla dichiarazione UTIF, va inserita nella dichiarazione?

La produzione elettrica di tali gruppi, qualora siano nella titolarità delle medesima impresa che fa la dichiarazione e la cui produzione sia soggetta al pagamento delle imposte (vale a dire, secondo quanto prescritto dalla normativa: gruppi elettrogeni in funzionamento continuo di potenza superiore a 1 kW o gruppi elettrogeni di soccorso con potenza complessiva superiore 200 kW), va considerata nell'energia autoprodotta. Al contrario, la produzione di energia elettrica dei gruppi elettrogeni che sono esentati dal pagamento delle imposte sulla produzione medesima non deve essere invece considerata.

C.10 Un'impresa manifatturiera, oltre all'energia elettrica acquistata, è proprietaria di un campo fotovoltaico la cui energia elettrica è interamente ceduta alla rete. Si chiede se gli incentivi percepiti per l'energia elettrica autoprodotta e interamente ceduta alla rete debbano essere o meno detratti dal costo effettivo del quantitativo complessivo di energia elettrica utilizzata nell'annualità 2012; in tal caso infatti nessun kWh di energia elettrica autoprodotta è utilizzato per lo svolgimento della propria attività, essendo totalmente ceduta alla rete.

Se l'incentivo per l'impianto fotovoltaico non è incluso nel fatturato ai fini della dichiarazione dell'IVA, deve essere posto a detrazione dei costi dell'energia elettrica, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del DM 5 aprile 2013. Si evidenzia che tale detrazione è effettuata dal sistema informatico della CCSE una volta inseriti i dati elementari.

C.11 I certificati bianchi ed i certificati verdi sono da considerarsi incentivi?

Sono considerati incentivi i certificati verdi (CV) qualora l'eventuale ricavo di una vendita (a terzi o al GSE) non sia ricompreso nel valore del fatturato e andrà indicato nel campo

“Ammontare di eventuali incentivi percepiti per la produzione di energia elettrica se non ricompresi nel valore del fatturato di cui all'art. 4, comma 2”.

Per quanto riguarda i certificati bianchi (TEE) essi non possono essere assimilati agli incentivi per la produzione in quanto si riferiscono principalmente all'efficienza negli usi finali. Pertanto non devono essere inseriti nella dichiarazione come incentivi.

C.12 Nel caso un'impresa abbia associate più "officine elettriche" e quindi abbia assegnati dall' Agenzia delle Dogane più codici accise, quale codice deve inserire?

Inserirà la somma dell'energia elettrica autoprodotta per lo svolgimento della propria attività dalle diverse "officine elettriche" e nel campo codice accise quello relativo all'officina che produce il maggior quantitativo di energia elettrica per lo svolgimento dell'attività dell'impresa.

C.13 Se un'impresa ha installato un impianto fotovoltaico di 10 kWp ed ha prodotto dei kWh in BT cosa occorre inserire nel campo che lo richiede ma poi più in basso non posso inserire il "Codice autoproduttore ai fini delle accise" perché essendo non superiore a 20 kWp non ho il codice, posso procedere lo stesso (mettendo i kWh autoprodotti e non il codice)?

Inserimento nel campo Codice Accise "SOGGETTO NON OBBLIGATO"

C.14 Il contributo relativo all'energia autoprodotta da fonte rinnovabile incentivata (es: fotovoltaico) risulta sempre negativo, in quanto il valore connesso all'incentivo, che deve essere sottratto, è sempre superiore al valore dell'energia calcolato con i parametri definiti dall'Autorità.

Le incentivazioni riconosciute all'energia prodotta dall'impianto da fonte rinnovabile devono essere detratte dal costo dell'energia elettrica solo nel caso in cui NON siano incluse nel fatturato.

Qualora le incentivazioni siano già incluse nel fatturato, NON devono essere detratte.

Pertanto, solo nel caso particolare in cui l'energia incentivata è tutta consumata dal produttore medesimo e l'incentivo NON fa parte del fatturato, questo ha verosimilmente un impatto complessivamente negativo, atteso che solitamente gli incentivi per la produzione da fonte rinnovabile hanno una valorizzazione superiore al PUN.

Si ricorda che:

- **devono essere detratti TUTTI gli incentivi percepiti e NON inclusi nel fatturato, non solo la quota parte degli incentivi dell'energia prodotta per essere consumata dal produttore medesimo;**
- **tale detrazione è effettuata dal sistema informatico della CCSE una volta inseriti i dati elementari.**

C.15 Se un'azienda fattura complessivamente 20 milioni di euro, di cui 1 milione di euro per i certificati verdi, cosa deve indicare ai punti 19 e 20 dell'Allegato 2 alla deliberazione 437/2013/R/eel?

In questo caso, dato che gli incentivi CV sono inclusi nel fatturato, deve indicare:

- **al punto 19 (fatturato): 20 milioni;**
- **al punto 20 (incentivi): zero.**

C.16 E' corretto considerare solo l'energia consumata, quindi sottraendo sia quella immessa in rete che consumata per servizi ausiliari? la parte immessa la devo considerare all'interno del fatturato?

Se non sono Autoproduttore ma Produttore, la parte di energia immessa come deve essere calcolata ai fini della dichiarazione?

Ai fini della dichiarazione rileva soltanto l'eventuale energia prodotta e consumata per la propria attività (al netto anche dei servizi ausiliari).

Nel caso di vendita di energia elettrica, valgono le regole della dichiarazione IVA.

Qualora la produzione/cessione di energia elettrica riceva un incentivo che non è incluso nel fatturato, detto incentivo dovrà essere inserito nel sistema ai fini della detrazione prevista all'articolo 4, comma 2, del decreto 5 aprile 2013. Si evidenzia che tale detrazione è effettuata dal sistema informatico della CCSE una volta inseriti i dati elementari (vedi risposta al punto C.5 delle FAQ).

C.17. Gli importi riconosciuti dal GSE in conto scambio o per il ritiro dedicato sono da considerarsi incentivi?

Sì. Pertanto nel caso in cui non siano inclusi nel fatturato devono essere detratti dai costi dell'energia elettrica. Tale detrazione è effettuata dal sistema informatico della CCSE una volta inseriti i dati elementari.

C.18. Nel caso in cui un'impresa acquisti una serie di servizi da un terzo, ivi compresa la cessione di energia elettrica tramite un collegamento diretto, come può indicare il costo di tale energia elettrica?

Deve indicare il costo di una fattura in cui sia chiaramente individuabile il costo relativo all'energia elettrica. Nel caso in cui non ci sia fatturazione o documentazione equivalente, o la fatturazione faccia riferimento a un costo complessivo di più servizi, tale costo non può essere incluso.

C.19. La dichiarazione telematica da spedire entro il 30 Novembre p.v. prevede la necessità di dover indicare l'ammontare di incentivi percepiti per la produzione di energia diversa dall'elettrica se non ricompresi nel fatturato. Si chiede:

- a) se tale valore, laddove maggiore di zero, sia obbligatoriamente da indicare anche se non riguardante l'energia elettrica;
- b) se tale valore, laddove indicato, sia effettivamente decurtato dal sistema dal costo dell'energia elettrica complessivo?

Per quanto riguarda gli incentivi per produzione di energia DIVERSA DALL'ELETTRICA l'inserimento di tali incentivi nella dichiarazione non inficia il sistema di calcolo ed è pertanto ininfluente sul rapporto costo dell'energia elettrica/fatturato

D. OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE

D.1 Si chiede conferma che, in caso di gruppi societari, si debbano considerare, ai fini della dichiarazione per l'inserimento nell'elenco delle imprese energivore, i dati di ciascuna impresa, considerata singolarmente.

Deve esserci un rapporto biunivoco tra partita IVA e dichiarazione. A ogni singola partita IVA dichiarata deve corrispondere una sola dichiarazione, e viceversa. In merito ai gruppi societari si veda la definizione di impresa all'art. 1 comma 2, lettera e) del DM 5 aprile 2013: "impresa: un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, come definita dall'art. 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE; per le imprese facenti parte di gruppi societari, ogni singola impresa del gruppo".

D.2 Come fare nel caso di un'azienda oggi esistente come fusione, avvenuta nel 2013, di due società che ora non esistono più. La nuova società ha infatti denominazione diversa da quella delle due precedenti. Ovviamente i dati come nuova ragione sociale non esistono per il 2012.

La risposta è nel documento relativo alle operazioni societarie straordinarie (vedere caso 2).

D.3 Una impresa (A) ha sicuramente i requisiti, sulla base dei dati riferiti all'anno 2012, per rientrare nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia. Tale società A incorporerà altre due società (B e C) a partire dal 1 novembre 2013. Un'ulteriore società (D) confluirà nella società incorporante (A) a partire dal 1 gennaio 2014. Tutte le società hanno un codice ATECO rientrante nei codici ammessi al beneficio, ma le società B, C e D non rispettano, come singole imprese, i requisiti di energivortà. Quali dati dovranno essere comunicati dalla società A in sede di dichiarazione? Che tipo di influenza potrebbe avere, anche da un punto di vista formale, la data di invio della dichiarazione (prima o dopo la fusione per incorporazione)?

La risposta è nel documento relativo alle operazioni societarie straordinarie (vedere caso 2).

D.4 Nel caso di fusioni per incorporazione avvenute nel corso dell'anno 2012, quali dati dovranno essere comunicati dalla società incorporante?

La risposta è nel documento relativo alle operazioni societarie straordinarie (vedere caso 1).

D.5 Come sarebbe possibile gestire il caso di aziende che hanno iniziato la loro attività ex-novo nel corso dell'anno 2013 e che in base ai dati recenti rilevabili di volume d'affari e di consumo di energia elettrica potrebbero godere dei benefici inerenti la nuova normativa dal 1° luglio 2013? (dal momento che sarebbero caratterizzate da indice di intensità energetica inteso come rapporto fra costi per l'energia elettrica e volume d'affari superiore al 2%)

La risposta è nel documento relativo alle operazioni societarie straordinarie (vedere Caso 2).

D.6. Come sarebbe possibile gestire il caso di un'azienda che è subentrata nel corso dell'anno 2013 nell'esercizio dell'attività caratteristica di un'azienda preesistente nell'ambito di procedure concorsuali? Dato che sono stati mantenuti in esercizio gli impianti preesistenti ed il punto di consegna dalla rete dell'energia elettrica ha mantenuto lo stesso codice POD, ai fini della dichiarazione di cui all'art. 6 del decreto del 5 aprile 2013, l'azienda subentrante può utilizzare i dati di consumo e di volume d'affari relativi all'annualità di riferimento 2012 (o anni precedenti in caso di impresa in "stato di crisi") dell'azienda rilevata?

La risposta è nel documento relativo alle operazioni societarie straordinarie (vedere Caso 2).

D.7 Un'impresa è stata acquistata da un'altra impresa nel 2012 e successivamente nell'aprile 2013 è confluita in una società mantenendo la propria ragione sociale ma prendendo la partita IVA del gruppo. Negli ultimi anni, inoltre, è ricorsa diverse volte alla CIGS. L'ultimo anno senza ricorsi alla CIGS è il 2008. Quali dati è consigliabile inserire nel sistema entro il 30 novembre 2013?

Poiché l'impresa è confluita in un altro gruppo, perdendo la propria partita IVA, nell'aprile 2013, in ogni caso non ha diritto alle agevolazioni (che hanno decorrenza a partire dal 1 luglio 2013) . Si consiglia pertanto di non iscrivere la partita IVA estinta.

La società nella quale l'impresa è confluita potrà verificare se nel 2013 il proprio rapporto di incidenza del costo dell'energia elettrica sul fatturato è superiore alla soglia tramite la dichiarazione da fornire nel 2014. Questa società, se energivora, entro il 30 novembre 2013 dovrà inserire i propri dati del 2012, e pertanto dichiarare i consumi e il fatturato SENZA considerare l'apporto ai consumi e al fatturato dell'impresa incorporata a partire da aprile 2013.

I dati del 2013 della società incorporante potranno essere inseriti in sede di aggiornamento dell'elenco nel 2014, e comprenderanno anche i consumi e il fatturato relativi alla parte "incorporata" a partire dall'aprile 2013, a partire dalla data di incorporazione.

Qualora la società incorporante non sia risultata energivora in sede di primo inserimento entro il 30 novembre 2013 (con i dati del 2012), ma energivora con i dati inseriti in sede di aggiornamento nel corso del 2014 (dati 2013), le agevolazioni di competenza 2013 saranno regolate a conguaglio.

A questo proposito vedere anche il documento della Cassa in relazione alle operazioni societarie straordinarie, caso 2a).

D.8 Un ulteriore chiarimento riguarda una società nostra cliente che è nata gli ultimi tre mesi 2012. Ai fini della dichiarazione devono essere considerati solo gli ultimi tre mesi?

Si. La risposta è riportata nel documento relativo alle operazioni societarie straordinarie (vedere caso 1).

D.9 Se c'è stata una modifica di ragione sociale nel corso dell'anno 2012, si può considerare anche la precedente ragione sociale ai fini del calcolo dell'anno di riferimento?

La risposta è affermativa SOLO SE la modifica di ragione sociale non ha modificato la partita IVA. La risposta è negativa in caso contrario.

E. AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE ENERGIVORE

E.1 Le diverse modalità di conguaglio per il 2013 (base consumi 2012 o consumi 2013) restano in vigore?

I conguagli per l'anno 2013 saranno calcolati sulla base dei consumi effettivi delle imprese nel periodo 1 luglio 2013 – 31 dicembre 2013. Detti consumi saranno comunicati alla Cassa dai distributori che servono i POD.

E.2 La riduzione nell'applicazione degli oneri di sistema di cui un'impresa beneficerà nell'anno 2014 dipende dalla rapporto costo EE su volume d'affari dell'anno 2012. Qualora il rapporto a consuntivo fra costo EE e volume d'affari calcolato con i dati reali definitivi 2014 dovesse determinare un'entità della riduzione degli oneri di sistema differente rispetto a quanto percepito dall'impresa, sono previsti meccanismi di conguaglio?

Nel 2014 le imprese energivore avranno dalla Cassa una anticipazione sulle agevolazioni relative al medesimo anno (cfr. comma 3.3 della deliberazione 467/2013/R/eel). I conguagli saranno regolati una volta noti i dati a consuntivo del 2014.

E.3 Si chiede conferma che la riduzione degli oneri riconosciuta per i consumi dal 1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013 sia calcolata sulla base dei dati di consumo dell'anno 2012 dichiarati in sede di iscrizione all'elenco annuale e non sulla base dei dati di consumo 1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013.

Vale quanto già risposto al punto E1.

E.4 Nel documento per la consultazione n.329/2013 dell'A.E.E.G. è indicato al punto 7 che lo sconto riconosciuto sugli oneri di sistema di competenza 2013 venga calcolato sulla base dei dati di consumo 2012. A tal proposito, si chiede se tale sconto sia calcolato:

- sulla base dei dati di consumo dell'intera annualità 2012 e poi diviso per due; oppure
- sulla base dei dati di consumo da luglio 2012 a dicembre 2012.

Vale quanto già risposto al punto E1.

E.5 La % di sgravio si applica su tutti gli oneri di sistema effettivamente pagati e non solo sulla componente A3. Come si calcola lo sgravio nelle fasce di consumo eccedenti i 4 GWh/mese che già beneficiano di una riduzione?

Le agevolazioni si applicano a tutti gli oneri generali di sistema (A2, A3, A4, A5, As). La deliberazione 467/2013/R/eel stabilisce le modalità per il calcolo dell'agevolazione, tenendo conto del fatto che per le fasce di consumo eccedenti i 4 GWh/mese gli oneri generali sono già ridotti (si veda in particolare la tabella 1 allegata a tale deliberazione).

E.6 A seguito del terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 in Emilia Romagna sono state applicate delle agevolazioni tariffarie (trasporto e distribuzione e AUC) per le forniture di energia elettrica, si chiede come interagiscono con le misure sulle imprese energivore.

Le due agevolazioni (terremoto e energivori) sono indipendenti e sono cumulabili.

E.7 Se un cliente raggiunge i requisiti ma solo in BT può chiedere di accedere all'elenco?

Può chiedere di accedere all'elenco, ma non avrà le agevolazioni per i POD in BT; le agevolazioni sono relative solo ai POD in MT e AT. Si ricorda che i punti di prelievo in BT nella titolarità delle imprese energivore saranno soggetti al pagamento della componente Ae.

E.8 Un'impresa con prelievo in alta tensione e consumo mensile di energia elettrica superiore a 12 GWh ha possibilità di beneficiare della riduzione degli oneri di sistema presentando l'apposita iscrizione?

Le agevolazioni saranno calcolate sulla base delle aliquote degli oneri generali. Pertanto per un'impresa con punti di prelievo con consumi in Media Tensione eccedenti gli 8 GWh/mese o in Alta e Altissima Tensione eccedenti i 12 GWh/mese, le agevolazioni saranno riconosciute solo per la quota parte di energia elettrica consumata al di sotto di dette soglie. Si ricorda che i consumi eccedenti dette soglie sono la somma dei consumi eccedenti le medesime soglie di ciascun punto di prelievo (es: se un'impresa ha due punti in Media Tensione con consumi pari a 5 GWh/mese per ciascuno NON eccede la soglia degli 8 GWh/mese).

E.9 Si chiede conferma che un'impresa con prelievo in alta tensione e consumo mensile di energia elettrica compreso tra i 4 ed i 12 GWh abbia possibilità di beneficiare della riduzione degli oneri di sistema presentando l'apposita iscrizione, anche se il consumo mensile di energia elettrica compreso tra i 4 ed i 12 GWh deriva da 5 diversi punti di consegna.

Vedere risposta al punto E.8

E.10 In relazione alle imprese che si trovano nei comuni interessati dal sisma del 20 maggio 2012 e successivi e beneficiari degli incentivi di cui alla deliberazione 6/2013/R/eel e sue successive modifiche e integrazioni:

- le utenze aventi i requisiti per accreditarsi all'elenco delle imprese con forte consumo di energia elettrica e ricadenti nelle aree colpite dal sisma avranno il riconoscimento e in quale misura?
- è concesso l'accumulo del beneficio per le quote non riconosciute?
- vi sarà riconosciuto l'accredito e il beneficio soltanto dopo il 19/05/2014 anziché il 1 luglio 2013?
- in caso di mancato accredito all'elenco nei termini fissati le utenze aventi le credenziali perdono il diritto per sempre o soltanto del primo anno solare?

Relativamente alle imprese che si trovano nei comuni oggetto delle agevolazioni di cui alla deliberazione 6/2013/R/eel:

- **dette imprese possono accreditarsi nell'elenco della Cassa con le medesime modalità e tempistiche delle altre imprese a forte consumo di energia elettrica;**
- **le eventuali agevolazioni saranno riconosciute con le medesime modalità e nella medesima misura delle altre imprese a forte consumo di energia elettrica nella stessa classe di intensità di costo dell'energia elettrica;**
- **le agevolazioni di cui alla deliberazione 6/2013/R/eel sono cumulabili con quelle riconosciute alle imprese a forte consumo di energia elettrica;**
- **le tempistiche e le modalità di calcolo per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica sono totalmente indipendenti da quelle del riconoscimento della deliberazione 6/2013/R/eel e verranno effettuate con le medesime tempistiche delle altre imprese a forte consumo di energia elettrica;**
- **il mancato accredito entro il 30 novembre 2013 comporta la perdita del diritto all'anticipazione sulle agevolazioni per il periodo 1 luglio 2013 – 31 dicembre 2013;**

dette agevolazioni potranno tuttavia essere riconosciute a conguaglio nel 2014, quando sarà riaperta la procedura per l'accreditamento, con i dati del 2013.

E.11 Un'impresa che non presenta la dichiarazione entro il 30 novembre 2013 perde le agevolazioni in tutto o in parte?

La mancata presentazione della dichiarazione relativa al 2012 non pregiudica in alcun modo la possibilità di ottenere l'agevolazione relativa al semestre 1° luglio – 31 dicembre 2013, qualora in base ai dati relativi al 2013 l'impresa rispetti i parametri richiesti e presenti nel 2014 la dichiarazione per essere inclusa nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2013. Ai consumi delle imprese che *non* presentano la dichiarazione per il 2012 entro il 30 novembre 2013 si applicherà la componente tariffaria Ae dal 1° gennaio 2014. Qualora tali imprese risultino energivore anche nel 2014, è previsto un conguaglio nel corso del 2015 a restituzione della componente applicata e non dovuta (deliberazione 467/2013/R/eel, articolo 4 comma 4.6).

E.12 Un'impresa, che a decorrere dal 1° Marzo 2010 fino al 2012 era in CIGS, può scegliere, nella dichiarazione da rendere entro il 30 novembre p.v., di fornire i dati relativi all'annualità 2012 oppure, in alternativa, di fornire i dati dell'anno precedente alla formalizzazione dello stato di crisi (2009). Tanto premesso, si chiede se la quantificazione a consuntivo dell'importo dell'agevolazione, per tutte le aziende in stato di crisi che hanno scelto l'anno precedente la CIGS, avvenga:

- sulla base dei dati effettivi di consumi (e del fatturato ai fini IVA) relativi al semestre 1 luglio 2013 - 31 dicembre 2013, analogamente a quanto avviene per le aziende che non si trovino "in stato di crisi",

oppure

- sulla base dei dati di consumo relativi all'annualità precedente alla formalizzazione dello stato di crisi (2009), considerata per la dichiarazione da rendere entro il 30 novembre p.v.

Anche per le imprese in stato di crisi vale quanto già risposto al punto E1.

F. CODICI ATECO

F.1 Un'impresa ha codice Ateco 2007 primario manifatturiero, e quindi ammissibile, e codice Ateco 2007 secondario non rientrante nel settore manifatturiero. Si chiede se i consumi di energia elettrica relativi al codice secondario non rientrante nel settore manifatturiero, contraddistinti da un diverso punto di consegna (corrispondente a diversa unità locale) rispetto a quello inerente l'attività primaria, siano da indicare nella dichiarazione di iscrizione e pertanto vengano tenuti in considerazione ai fini della determinazione del quantitativo 2012 di energia el. utile per la verifica del soddisfacimento di ciascuna delle due condizioni minime (c.e.e. > 2,4gWh; c.e.e./f > 2%).

Sì, i consumi dei punti di prelievo anche relativi ad una attività secondaria non manifatturiera sono da includere nella dichiarazione, qualora nella titolarità della medesima

partita IVA. Ai fini della dichiarazione rileva infatti la partita IVA del dichiarante e il codice ATECO prevalente associato a detta partita IVA.

F.2 Un'impresa, costituita nel 2005, ha avuto codice Ateco non manifatturiero fino al 31.10.2013; a seguito di modifica alla propria attività economica, dal 1° novembre 2013 l'attività svolta ricadrà tra quelle manifatturiere. Si chiede conferma che l'azienda possa accedere alla riduzione degli oneri di sistema in oggetto.

L'eventuale diritto alle agevolazioni sarà riconosciuto a partire dalla data in cui l'azienda svolge attività manifatturiera. L'azienda pertanto non potrà fare la prima dichiarazione (quella da rendere entro il 30 novembre 2013), in quanto detta dichiarazione fa riferimento ai dati del 2012, anno in cui il codice ATECO prevalente non era relativo ad attività manifatturiere. Detta azienda potrà fare la sua dichiarazione nel 2014, con i dati del 2013. L'agevolazione sarà riconosciuta per quella parte di periodo del secondo semestre 2013 in cui l'azienda ha ottenuto il codice ATECO manifatturiero.

F.3 Si chiede conferma che un'impresa con codice Ateco 2007 primario non manifatturiero e codice Ateco 2007 secondario rientrante nel settore manifatturiero debba necessariamente essere esclusa dalle agevolazioni relative agli oneri generali di sistema.

Sì, detta impresa è esclusa dalle agevolazioni sugli oneri generali di sistema, secondo i criteri già esposti al precedente punto F.1

F.4 Il decreto interministeriale 5 aprile 2013, all'art. 1, stabilisce che "Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le imprese di produzione del settore termoelettrico". Si chiede conferma che con tale dicitura si intendano solo le imprese con codice Ateco 2007 rientrante nella sezione D "fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata" e che pertanto nessuno dei codici Ateco della sezione C risulti escluso

La sezione D corrisponde ai codici ATECO 35.xx.xx che sono esclusi in quanto non rientrano nelle attività manifatturiere (fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata).

La sezione C corrisponde ai codici ATECO da 10.xx.xx a 33.xx.xx che sono quelli relativi alle attività manifatturiere.

G. STATO DI CRISI

G.1 Aziende in stato di crisi:

- a) Sono obbligate a riferire i valori dell'indice energetico agli anni precedenti o è una facoltà? (La delibera usa "possono")
- b) Il prezzo standard pubblicato per il 2012 resta lo stesso anche per gli anni precedenti?
- c) Lo stato di crisi si applica all'azienda anche all'azienda che ha un solo stabilimento in CIGS?

a) Non sono obbligate, è una facoltà.

b) Per la dichiarazione da rendere entro il 30 novembre 2013 il prezzo standard è sempre quello del 2012.

c) Sì, un'azienda che ha solo uno stabilimento che fa ricorso alla CIGS può avvalersi della facoltà di cui alla precedente lettera a).

G.2 L'impresa che abbia documentato lo stato di crisi nel 2012 dovrà indicare "l'ultimo anno utile prima della formalizzazione dello stato di crisi" e comunicare i relativi dati quantitativi di prelievo da rete e autoproduzione per autoconsumo. In questo caso il sistema calcolerà il relativo costo utilizzando comunque i valori unitari di cui all'allegato 3 delle delibera 437/2013 (relativi al 2012). Analogamente l'energia autoprodotta sarà valorizzata col valore del PUN nel 2012. Si conferma questa modalità?

Vale quanto risposto al precedente punto G.1

G.3 Lo stato di crisi riguarda solo le aziende in CIGS o anche in CIGO?

Solo le imprese in CIGS.

G.4 La verifica dello "stato di crisi" descritta nelle premesse della delibera AEEG n. 437/2013 deve essere effettuata in riferimento alla data di presentazione della richiesta di iscrizione all'elenco annuale oppure in periodo precedente? Ad esempio, qualora un'azienda sia stata posta in cassa integrazione dal 1° gennaio 2010 fino al 30.09.2013 e, a decorrere dal 1° ottobre 2013 ne sia uscita, occorre comunque considerare quale anno di riferimento per il calcolo del costo effettivo del quantitativo complessivo di energia elettrica utilizzata l'ultimo anno utile prima della presentazione dello stato di crisi oppure è "sufficiente" prendere quale riferimento l'anno 2012?

La verifica dello "stato di crisi" è relativa all'annualità di riferimento della dichiarazione, e pertanto, relativamente alla prima dichiarazione da rendere entro il 30 novembre 2013, al 2012. Se un'azienda nel 2012 si è trovata in "stato di crisi", può avvalersi della facoltà prevista per tale fattispecie, anche se nel 2013 detto stato di crisi si è concluso.

G.5 Si ponga l'esempio di un'impresa in stato di crisi la quale, ai fini della dichiarazione per l'inserimento nell'elenco delle imprese energivore, debba tener conto dei consumi effettuati nell'annualità 2011 (ultimo anno utile prima della formalizzazione dello stato di crisi). Si chiede se i valori parametrici da prendere in considerazione, ai fini del calcolo del costo di riferimento dell'energia elettrica dell'annualità 2011, siano gli stessi indicati nell'Allegato 3 della delibera AEEG n. 437/2013/R/EEL. in riferimento all'annualità 2012.

Sì, sono gli stessi, come chiaramente indicato nel medesimo allegato.

G.6 Nel caso in cui un'azienda sia stata posta in cassa integrazione per "soli" 7 mesi, dal 01.10.2012 al 30.04.2013, si chiede conferma che, ai fini del calcolo del costo effettivo del quantitativo complessivo di energia elettrica utilizzata, siano da prendere in considerazione i consumi di energia elettrica da gennaio a dicembre 2011.

Si conferma che ai fini di avvalersi della facoltà prevista per le aziende in "stato di crisi", detto stato può aver riguardato anche periodi inferiori all'anno solare, purché facenti parte dell'annualità di riferimento (nel caso della prima dichiarazione da rendere entro il 30 novembre 2013, al 2012).

H. RETI INTERNE D'UTENZA

H.1 E' richiesto il venditore nel caso di RIU?

NO

H.2 Nel caso di un utente interno a una RIU, non gestore, con contatore fiscale, come devono essere dichiarati i consumi elettrici affinché l'utente possa ottenere la qualifica di energivoro? E' corretto indicare al fine della dichiarazione il numero del contatore e il consumo legato ad esso?

Ai soli fini della verifica di qualifica di impresa a forte consumo di energia elettrica, un'impresa che preleva energia elettrica all'interno di una RIU deve indicare nella dichiarazione il quantitativo annuo e il costo effettivo di acquisto della medesima energia (punti 17 e 18 dell'Allegato 2 alla deliberazione 437/2013/R/eel). Non rileva invece il numero del contatore, poiché il punto di prelievo interno alla RIU non è sulla rete pubblica; non essendo gravata dagli oneri generali di sistema, l'energia prelevata all'interno di una RIU non verrà considerata ai fini del riconoscimento delle agevolazioni, che si applicano agli oneri generali il cui onere è stato effettivamente dall'impresa energivora. Le agevolazioni si applicheranno all'energia eventualmente prelevata dalla stessa impresa da punti di prelievo della rete pubblica (POD).

I. SOGGETTO ABILITATO ALLA FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

I.1 Nel caso non sia disponibile, durante il periodo di dichiarazione, il rappresentante legale dell'impresa, quali poteri dovrà avere il soggetto firmatario sostituto? (es. procure specifiche, contratto di delega, poteri di ordinaria amministrazione)

I soggetti abilitati sono tutti i procuratori generali e/o speciali cui è attribuito dall'azienda il potere di comunicazione di dati commerciali. Le procure notarili generali o speciali dovranno essere caricate sul portale all'atto della compilazione della dichiarazione.

I.2 Nell'allegato 1 della delibera AEEG 437/2013 del 3 ottobre scorso, al punto 8 si fa riferimento al rappresentante negoziale dell'impresa. Si consideri il caso di una società consortile che, da Statuto, ha mandato dai propri soci a negoziare e stipulare, in nome e per loro conto, i contratti per la fornitura di energia elettrica. Tale società può considerarsi rappresentante negoziale delle imprese socie?

L'impresa consortile è abilitata ad effettuare la dichiarazione solo ed esclusivamente qualora abbia ricevuto da parte dei soci mediante atto idoneo (statuto, procura generale o speciale) il potere di impegnare la società anche con espresso riferimento a dichiarazioni inerenti il fatturato e volumi di energia, ai fini del conseguimento di agevolazioni, contributi ecc....

I.3 Un'impresa può avvalersi di una società di consulenza esterna che provvede per conto della stessa all'iscrizione telematica dell'impresa nell'elenco delle imprese energivore, effettuando altresì la pre-registrazione dell'impresa mediante compilazione dei campi relativi all'anagrafica aziendale?

Come determinato nel punto n. 16 dell'Allegato I alla Deliberazione AEEG 437/2013/R/EEL, la dichiarazione sostitutiva deve essere firmata digitalmente o manualmente dal rappresentante legale o negoziale dell'impresa. Pertanto tutto l'iter predisposto dal sistema telematico della CCSE (dalla fase registrazione alla fase finale della firma dell'autodichiarazione) deve essere svolto da un soggetto che possa considerarsi rappresentante legale o negoziale dell'impresa stessa. Si considera tale, il soggetto che in forza di un'idonea procura (rappresentante negoziale) o in forza di un'espressa disposizione di legge (rappresentante legale), possa esercitare il potere di spendita del nome dell'impresa/società. Ciò comporta, nel caso di specie, che una società di consulenza esterna munita di valida procura (la cui copia deve essere caricata sulla piattaforma informatica insieme al documento di riconoscimento in un unico file) potrà compilare la procedura in nome e per conto dell'impresa stessa.

L. VARIE

L.1 Qualora un'impresa, pur in possesso di tutti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco delle imprese energivore, non provveda entro il 30.11.2013 a rendere la dichiarazione necessaria per l'inserimento nell'elenco annuale, si chiede se in conseguenza di ciò l'impresa:

- semplicemente non fruirà della riduzione degli oneri di sistema, dovendone pagare l'ammontare per intero;
oppure
- oltre a non fruire di alcuna riduzione, subirà anche il "rincarico" degli oneri di sistema previsto per le imprese non rientranti nella categoria di quelle energivore.

Se un'impresa non si iscrive nell'elenco di cui alla deliberazione 437/2013/R/eel sarà trattata come una impresa non "energivora", e pertanto, oltre a non beneficiare delle agevolazioni, sarà chiamata a contribuire alla copertura degli oneri per il riconoscimento delle agevolazioni medesime.

L.2 L'art 3.2 della Delibera AEEG n. 437/2013/R/EEL del 3.10.2013 stabilisce che "La Cassa Conguaglio per il settore elettrico provvede alla pubblicazione sul proprio sito della ragione sociale delle imprese incluse nell'elenco delle imprese ad alto consumo di energia elettrica, di cui all'art. 3, comma 1 del decreto 5 aprile 2013". Si chiede se tale elenco sarà liberamente accessibile al pubblico oppure se verrà reso disponibile in area riservata, a cui si possa accedere previa apposita autenticazione.

L'elenco sarà pubblico e a disposizione di chiunque possieda un collegamento Internet.

L.3 Si chiede conferma che il mancato possesso di posta elettronica certificata da parte di un'impresa non precluda l'accesso all'agevolazione in oggetto.

Ai sensi dell'art. 16, comma 6, D.L. n. 185/2008, le imprese hanno l'obbligo di adottare la PEC all'atto di iscrizione nel registro delle imprese o comunque di renderla nota. Pertanto, per la registrazione nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia è necessario l'uso della posta elettronica certificata.

L.4 E' corretta l'interpretazione secondo cui l'art. 39 si applichi per intero anche su quei siti che usufruiscono dei benefici legati all'Interconnector e all'Interrompibilità?

Sì è corretta. Si tratta infatti di agevolazioni indipendenti le une dalle altre.

M. ESEMPI DI CALCOLO

M.1 Si chiede conferma che il costo dell'energia elettrica utilizzata nell'anno 2012, da considerare ai fini del rapporto costo energia/fatturato, debba essere calcolato in base ai valori indicati dall'Allegato 3 della delibera AEEG n. 437/2013/R/EEL con le seguenti modalità:

Ad esempio, per prelievi in regime di media tensione: 7.716,45 € + (0,154308 € moltiplicato per la somma dei kWh risultanti da tutte le bollette relative ai consumi dell'anno 2012).)

Il calcolo è corretto se c'è un unico punto di prelievo in MT (altrimenti la quota di 7.716,45 € va moltiplicata per il numero di punti di prelievo in MT). Si ricorda che i costi di riferimento di cui all'Allegato 3 alla deliberazione 437/2013/R/eel si applicano solo all'energia elettrica acquistata sul mercato (non pertanto all'energia elettrica autoprodotta, o prelevata all'interno di una RIU o da collegamenti diretti con produttori terzi).

M.2 Come previsto dal punto 11 dell'allegato 2 alla Delibera AEEG n. n. 437/2013/R/EEL del 3.10.2013 un'impresa deve indicare, nella dichiarazione utile per l'inserimento nell'elenco delle imprese energivore, il "Quantitativo annuo di energia elettrica in Bassa Tensione (BT) acquistata sul mercato per lo svolgimento della propria attività". A tal proposito si chiede:

- a) se, nel caso di un'impresa con due punti di consegna dell'en. elettrica, uno in BT e l'altro in MT, i consumi in bassa tensione rilevino comunque ai fini della determinazione del quantitativo 2012 di energia elettrica utile per la verifica del soddisfacimento di ciascuna delle due condizioni minime (c.e.e. > 2,4gWh; c.e.e./f > 2%)
- b) conferma che in ogni caso un'impresa con "soli" consumi in bassa tensione non possa accedere alla riduzione degli oneri di sistema in oggetto

Ai fini di verificare la qualifica di impresa a forte consumo di energia elettrica rilevano tutti i consumi dei punti di prelievo nella titolarità dell'impresa, anche quelli in Bassa Tensione. Le agevolazioni sugli oneri generali di sistema saranno tuttavia riconosciute solo ai prelievi di energia elettrica in Media, Alta o Altissima Tensione, e pertanto un'impresa con soli punti in Bassa Tensione non avrà nessuna agevolazione, anche se risulta "energivora".

M.3 Si ponga il caso di un'impresa con due diverse unità produttive, a cui corrispondono due diversi punti di prelievo, con i seguenti dati:

- Fatturato: 20.000.000 €
- PUNTO DI PRELIEVO 1 :
- Energia elettrica acquistata per il punto di prelievo N.1: 1.200.000 kWh
- Energia elettrica autoprodotta: 1.000.000 kWh
- Tale punto di prelievo opera in regime di media tensione.
- PUNTO DI PRELIEVO 2 :
- Energia elettrica acquistata per il punto di prelievo N.2: 1.000.000 kWh

- Nessuna energia elettrica autoprodotta
- Tale punto di prelievo opera in regime di alta tensione.

Si chiede conferma che per tale impresa il quantitativo di energia elettrica acquistata e/o autoprodotta nel 2012 da prendere in considerazione ai fini del rapporto (energia elettrica / fatturato) sia così determinato come da esempio numerico di seguito esposto:

Modalità di calcolo del quantitativo energia elettrica in euro, ai fini del rapporto (energia elettrica / fatturato):

$$[7.716,46 + (1.200.000 \times 0,154308) + (0,075479 \times 1.000.000)] + [24.097,26 + (1.000.000 \times 0,151635)] = [7.716,46 + 185.169,6 + 75.479] + [24.097,26 + 151.635] = 444.096 \text{ €}$$

$$\text{Rapporto (energia elettrica / fatturato)} = 444.096 / 20.000.000 = 2,22\%$$

Si conferma la correttezza dei calcoli.

M.4 Un'impresa manifatturiera con prelievo in media tensione, oltre all'energia elettrica acquistata, è proprietaria di un impianto fotovoltaico che le consente di auto-produrre energia elettrica, parte della quale è ceduta alla rete. Si chiede se le modalità di calcolo del costo effettivo del quantitativo complessivo di energia elettrica utilizzata nell'annualità 2012, nell'esempio seguente, siano corrette:

- Fatturato es.2012: 5.435.000 €
- Energia elettrica acquistata e consumata es. 2012: 2.065.681 kWh
- Energia elettrica autoprodotta e consumata es. 2012: 500.000 kWh
- Energia elettrica autoprodotta e ceduta es. 2012: 150.000 kWh
- Incentivi es.2012 percepiti da GSE non compresi nel fatturato: $(500.000 + 150.000) \times 0,35^{**} \text{ €/kWh} = 227.500 \text{ €}$ ** 0,35 rappresenta la tariffa incentivante riconosciuta dal GSE per il cosiddetto "conto energia"
- Costo di riferimento dell'energia elettrica es. 2012 (espresso in €): $7.716,45 + [(2.065.681 \times 0,154308) + (500.000 \times 0,075479)] - 227.500 = 136.690 \text{ €}$
- Rapporto energia elettrica / fatturato es. 2012: $136.690 / 5.435.000 = 2,51\%$

Il calcolo è corretto. Si ricorda tuttavia che la detrazione degli incentivi percepiti non inclusi nel fatturato è effettuata dal sistema informatico della CCSE una volta inseriti i dati elementari.

Allegato 2

FAQ - GESTIONE DELLE OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE

Cosa si deve riportare nella dichiarazione da rendere entro il 30 novembre 2013

I principi generali che si applicano per la gestione di operazioni “straordinarie” quali fusioni e scissioni societarie o la creazione di nuove imprese sono:

- ogni dichiarazione ai fini dell’inserimento nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica deve riportare i dati dell’annualità di riferimento (es: la prima dichiarazione, da fare entro il 30 novembre 2013, deve rappresentare la situazione del 2012);
- tutti i dati di consumo da inserire ai fini della verifica dell’indice di incidenza del costo di energia elettrica rispetto al fatturato devono essere coerenti con le regole per la dichiarazione del fatturato ai fini del pagamento dell’IVA nell’annualità di riferimento.

Qui di seguito sono esposti alcuni esempi pratici, relativamente alle dichiarazioni delle imprese entro il 30 novembre 2013 nel caso in cui fusioni, scissioni etc abbiano avuto luogo nel 2012 (caso 1) e nel caso in cui fusioni, scissione etc abbiano avuto luogo nel 2013. Gli esempi sono riferiti a imprese che NON dichiarano di essere in stato di crisi (“procedura normale”).

Caso 1: operazioni straordinarie avvenute nel 2012 (ovvero relative all’annualità di riferimento della dichiarazione).

Caso 1.a: Fusioni: la dichiarazione da rendere entro il 30 novembre 2013 deve riferirsi al contesto del 2012: pertanto:

- a) nei casi di fusione per incorporazione (l’impresa 1 “ingloba” altre imprese 2 e 3 e mantiene la partita IVA precedente 1, mentre le altre la “perdono”) la dichiarazione deve essere fatta unicamente dall’impresa 1, considerando, sia per i consumi che per il fatturato, la somma di:
 - o i dati relativi solo all’impresa 1 per i mesi antecedenti la fusione (ovvero antecedenti la data di decorrenza di cui all’articolo 172, comma 9, del TUIR),
 - o e i dati “complessivi” derivanti dalla fusione 1+2+3 per i mesi successivi alla medesima data

Su questi dati verrà verificata la qualifica di energivorità;

- b) nei casi di fusione pura (dalla fusione di n società, es 1 e 2, nasce una società del tutto nuova 3, con una partita IVA nuova 3), la dichiarazione deve essere fatta unicamente dall’impresa 3, con i dati del fatturato e dei consumi relativi al periodo successivo alla fusione (ovvero successivi alla data di decorrenza di cui all’articolo 172, comma 9, del TUIR). Per quanto riguarda le imprese 1 e 2 che sono confluite nella fusione e si sono pertanto estinte nel corso del 2012, non rileva la loro energivorità nel 2012, essendo le agevolazioni per gli oneri generali riconosciute a partire dal 1 luglio 2013.

Pertanto in entrambi i casi la qualifica di energivorità sarà verificata sull’impresa risultante dalla fusione.

Caso 1.b: Scissioni: la dichiarazione da rendere entro il 30 novembre 2013 deve riferirsi al contesto del 2012: pertanto:

- a) nel caso di scissione totale (vale a dire che la società preesistente al termine dell'operazione cessa la propria esistenza dalla data della scissione) la dichiarazione deve essere resa dai soggetti risultanti dalla scissione in maniera separata e i dati che devono essere inseriti (fatturato e consumi) sono quelli a partire dalla data della operazione, NON quelli dell'intero anno solare;
- b) nel caso di scissione parziale (vale a dire che la società 1 si scinde in due o più soggetti 1, 2 e 3, uno dei quali mantiene la partita IVA 1 della società preesistente) la dichiarazione deve essere resa dai soggetti 1, 2 e 3 risultanti dalla scissione in maniera separata, ma i dati da inserire sono, per la società 1 che ha mantenuto la partita IVA preesistente, i dati complessivi fino alla data della scissione e i dati depurati dopo detta data, mentre per le altre società 2 e 3 vanno inseriti i dati di consumo e fatturato a partire dalla data dell'avvenuta operazione.

In entrambi pertanto i casi la qualifica di energivortà sarà verificata separatamente per ciascuna impresa come risultante dalla scissione.

Caso 1.c: Nuova società costituita nel 2012: la dichiarazione da rendere entro il 30 novembre 2013 deve riferirsi al contesto del 2012: pertanto la nuova società potrà fare la dichiarazione relativamente ai propri consumi e al fatturato del 2012, anche se non ha coperto l'intero anno, ai fini della verifica dell'indice di energivortà.

Caso 2: operazioni straordinarie avvenute nel 2013 (ovvero successive all'annualità di riferimento della dichiarazione).

Caso 2.a: Fusioni: la dichiarazione da rendere entro il 30 novembre 2013 deve riferirsi al contesto del 2012, pertanto deve essere compilata per ciascuna impresa che risultava esistente nel 2012, in maniera separata.

In particolare:

- a) nel caso di **fusione per incorporazione**, la dichiarazione deve essere compilata dall'impresa incorporante per ciascuna impresa incorporata che risultava esistente nel corso dell'anno 2012. Nello specifico, l'impresa incorporante, che mantiene la partita IVA, presenterà distinte dichiarazioni sui dati del 2012 riferibili alle singole imprese incorporate che in tale sede indicherà come "soggetti estinti", separando da queste la propria dichiarazione;
- b) nel caso di **fusione pura**, la nuova impresa derivante dall'operazione straordinaria che non esisteva nel corso dell'anno 2012 dovrà presentare distinte e separate dichiarazioni riguardanti ciascuna delle imprese preesistenti alla fusione dichiarandole quali "soggetti estinti".

La qualifica di energivortà sarà verificata sui dati di ciascuna singola impresa esistente precedentemente alla fusione (fatturato e volumi "separati").

Caso 2.b: Scissioni: la dichiarazione da rendere entro il 30 novembre 2013 deve riferirsi al contesto del 2012, e pertanto:

- nel caso di scissioni totali le nuove società potranno eventualmente presentare la propria istanza nell'anno 2014 con riferimento ai dati 2013 (vd. Caso 2.c);
- nel caso di scissioni parziali, la dichiarazione deve essere compilata dall'impresa che mantiene la partita IVA della società preesistente, con i dati complessivi pre-scissione.

Con riferimento ai **soggetti estinti** si puntualizza che:

- le **persone giuridiche cessate nel corso dell'anno 2012 e sino al 1°luglio 2013**, non possono avere interesse alla compilazione della dichiarazione energivori in quanto il diritto alla relativa agevolazione matura solo a partire dal 1 luglio 2013;
- i **soggetti estinti dopo il 1° luglio 2013**, possono, invece, avere interesse alla compilazione della dichiarazione purché vi sia un idoneo soggetto avente causa che sottoscriverà la dichiarazione per loro conto ed in modo separato rispetto alla propria (ci si riferisce alle società incorporanti). *Ex adverso*, la loro dichiarazione sarà irrilevante ai fini delle agevolazioni.

Caso 2.c: Nuova società costituita nel 2013: la dichiarazione da rendere entro il 30 novembre 2013 deve riferirsi al contesto del 2012: pertanto la nuova società potrà fare la dichiarazione solo nel 2014 (con i dati 2013).